

CCCLXI.

TORNATA DI LUNEDÌ 19 GENNAIO 1885

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Omaggi.* — I deputati Compans e Frola chiedono che sia dichiarata urgente la petizione registrata col n. 3510. — Il presidente legge una comunicazione del deputato Squarcina, con la quale dichiara che se fosse stato presente all'ultima votazione nominale, avrebbe votato pel no. — Giuramento dei deputati Levi e Sola. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate — Parlano i deputati Buttini, Baccarini, Billia, Prinetti, Lazzaro, il presidente, il deputato Baccelli, il ministro dei lavori pubblici, il presidente del Consiglio, il deputato Amadei ed il deputato Laporta, presidente della Commissione. — Il presidente proclama il risultato della votazione nominale sull'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte presentate — Breve osservazione del ministro dei lavori pubblici nella quale consente il deputato Baccarini — Sull'articolo 4^o parlano i deputati Sanguinetti, Branca, Seismit-Doda, Baccarini, Barazzuoli (uno dei tre relatori), il ministro delle finanze — Sull'articolo 5 parlano il deputato Baccarini, il relatore Barazzuoli ed il ministro dei lavori pubblici — Osservazioni del deputato Frola, del relatore Curioni e del ministro dei lavori pubblici all'articolo 7. — Il deputato Curzio dichiara quale sarebbe stato il suo voto se si fosse trovato presente nel momento della votazione nominale. — Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano il ministro della mariniera, i deputati Lazzaro, Ercole, Frola, Compans, il ministro dei lavori pubblici ed il presidente del Consiglio. — Il Presidente dichiara chiusa la votazione per le nomine dei commissari di vigilanza sopra le amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti, del Fondo per il culto, dell'Asse ecclesiastico di Roma, ed estrae a sorte gli onorevoli deputati che debbono procedere allo spoglio delle votazioni stesse. Dà quindi lettura di una domanda di interrogazione del deputato Di San Donato alla quale il presidente del Consiglio si riserva di rispondere.

La seduta incomincia alle ore 2.15 pomeridiane.
Fabrizi P., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Omaggi.

Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi fatti alla Camera.

Mariotti, segretario, legge:

Dal signor cavalier Beniamino Trincherà, ingegnere del Genio civile — Il porto più adatto a

Napoli pel bonificamento e abbellimento dei bassi quartieri (progetto), una copia;

Dal signor Emiliano Italo — Alla Romagna, copie 12;

Dal presidente della Commissione di alta vigilanza sul regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma — Relazione di quel regio Commissariato sulle operazioni del 1^o gennaio al tutto settembre 1884, copie 510;

Dall'onorevole deputato Lacava a nome del presidente del Comitato della provincia di Ba-

silicata — Album offerto alle LL. Macetà, descrizione delle vedute e degli stemmi con cenni storici delle città e paesi di Basilicata, una copia;

Dal signor cavalier Prospero Luiz Peragallo, parroco di Loreto in Lisbona — L'autenticità delle Istorie di Fernando Colombo e le critiche del signor Enrico Harrisse, con ampi frammenti del testo spagnuolo di don Fernando Cristoforo Colombo in Portogallo, studi critici, una copia;

Dal signor cav. dott. F. Onetti — Sull'uso del tabacco da fumare considerato dal lato igienico, copie 12;

Dal signor Giuseppe Toscanelli deputato al Parlamento italiano — Discorso pronunciato nella commemorazione di Vittorio Emanuele II primo Re d'Italia, fatta in Pisa il 9 gennaio 1885;

Dal signor dottor Oreste Pasquini — Per l'inaugurazione della scuola per gli operai in Fiesole, (26 ottobre 1884) — Avvertimenti all'operaio, una copia;

Dal signor priore del Magistrato di Misericordia in Genova — Conto morale per l'esercizio 1883 di quell'Ufficio di misericordia, una copia;

Dal prefetto della provincia di Cagliari — Atti di quel Consiglio provinciale per il 1880-81-82, una copia;

Dal signor Ernesto Molines de Molina — Dell'influenza dei Governi sulla magistratura giudicatrice, una copia;

Dallo stesso — Il Giudice del fatto nel primo grado della giurisdizione civile, una copia;

Dallo stesso — Giudice unico e Giudice del fatto, una copia;

Dallo stesso — I disseccamenti delle plaghe paludose col *Taxodium Distychnum*, una copia;

Dal signor Salvatore Contarella — Le convenzioni ferroviarie, copie 5;

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — Annali di agricoltura 1884 — Scuole agrarie speciali, copie 3;

Dal signor Raffaele Erotta — Pensieri e voti: in commemorazione del VII anniversario della morte del Gran Re Vittorio Emanuele II, Padre della Patria, una copia;

Dal signor Ciro De Pasquale da Napoli — La disfida di Bordeaux, una copia;

Dal prefetto della provincia di Verona — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1883, una copia;

Dal Ministero della pubblica istruzione — Notizie degli scavi di antichità nel settembre 1884, una copia;

Dal Ministero delle finanze — Statistica re-

lativa alle tasse di fabbricazione sugli spiriti ecc. ecc. a tutto il mese di ottobre 1884 copie 25.

Dallo stesso — Relazione per il 1883 dell'officina carte e valori, copie 300;

Dal signor Caravello prof, Venturino — Il generale Luigi Pelloux (cenni biografici), una copia;

Dalla Giunta per l'inchiesta agraria — Volume I. Tomo III. Relazione sulla V circoscrizione. Province di Roma, Grosseto, Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro, con monografie agrarie allegate alla relazione medesima, copie 5;

Dalla stessa — Volume XIII. Tomo I. Relazione riguardante le province della Sicilia, copie 5;

Dal signor Alfonso Corradi rettore della regia Università di Pavia — Annuario di quella regia Università per l'anno scolastico 1884-85, una copia;

Dal presidente del Consiglio provinciale di Milano — Relazione della Commissione per provvedimenti a vantaggio dell'agricoltura, copie 3;

Dal signor avvocato G. Luigi Boiano — Sull'attuazione della rotabile consortile Fontegrecal-Gallo-Letino (Memoria), una copia;

Dal signor Giuseppe Palella da Bari — Voti del presidente del Consiglio notarile di Trani e gli abusi fiscali per richieste di copie gratuite di Atti notarili, copie 2;

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — Annali dell'industria e del commercio 1884. Ordinamento delle Borse e dei pubblici mediatori, copie 3;

Dallo stesso — Relazione sul servizio minerario nel 1882, copie 3;

Dal signor Felice Fazzana regio delegato straordinario al Consiglio comunale di Quindici — Relazione degli Atti e provvedimenti dati durante la sua amministrazione in quel comune, copie 2;

Dal prefetto della provincia di Modena — Atti del Consiglio comunale di Modena per l'anno amministrativo 1882-83, una copia.

Petizioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans.

Compans. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione n. 3510.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Froia.

Froia. Anche io prego di dichiarare d'urgenza questa petizione anche a nome degli onorevoli Cibrario e Chiala.

(L'urgenza è ammessa.)

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Del Santo, di giorni 10; Sciacca della Scala, di 8; Lucchini Giovanni, di 8; Cordopatri, di 8; Caminnecki, di 8; Morelli, di 8; Liroy, di 10; Cerulli, di 10; Massabò, di 7; Colombini, di 8; Sani Severino, di 6; Zucconi, di 5; De Renzis, di 5; Andolfato, di 15; Antonibon, di 8; Morpurgo, di 5; Pasquali, di 6; Lazzarini, di 4; Polti, di 7; Sonnino Giorgio, di 3; Sonnino Sidney, di 5. Per motivi di salute gli onorevoli: Serena, di giorni 15; De Filippis, di 15. Per ufficio pubblico gli onorevoli: Carmine, di giorni 8; Gerardi, di 15; Caperle, di 15; Toaldi, di 30.

(Sono conceduti.)

Dichiarazione del deputato Squarcina relativa alla votazione nominale di sabato.

Presidente. L'onorevole Squarcina telegrafa che, se nelle sedute del 16 e del 17 si fosse trovato presente, avrebbe votato contro la proposta per la quale la linea Milano-Chiasso fu dichiarata in esercizio comune alle Società Mediterranea e Adriatica.

Di questa sua dichiarazione sarà fatta menzione nel processo verbale della seduta di oggi.

Giuramento dei deputati Levi e Sola.

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Levi e Sola, li invito a giurare.

(Legge la formula.)

Levi. Giuro.

Sola. Giuro.

Votazione per la nomina dei commissari di vigilanza sopra alcune amministrazioni dello Stato.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione per la nomina dei commissari di vigilanza sopra le amministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti, del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Si proceda alla chiama.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lascieranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per l'eser-

cizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, e costruzione delle strade ferrate complementari.

La Camera rammenta che la discussione è rimasta sospesa all'articolo 3° del contratto per la rete Mediterranea.

L'onorevole Barazzuoli chiese in fine dell'altra tornata di parlare: ne ha facoltà.

Barazzuoli, relatore. Io chiesi di parlare nella seduta di sabato; ma, per amore di brevità, qualora nessun altro ne chieda facoltà, anch'io me ne asterrò.

Presidente. Dunque il relatore rinuncia alla facoltà di parlare; e nessun altro essendo iscritto, si passerà alla votazione.

La Camera rammenta che nella discussione dell'articolo terzo furono presentati diversi emendamenti, i quali possono classificarsi in tre ordini diversi.

Il primo capoverso dell'articolo terzo determina che: "La Società prenderà il nome di Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e stabilirà la sede dell'amministrazione centrale nella città che verrà designata nello statuto sociale."

Gli onorevoli Lazzaro e Della Rocca propongono che si modifichi il primo capoverso nel modo che segue:

"La direzione generale della ferrovia Mediterranea risiederà in Roma."

Quest'emendamento degli onorevoli Lazzaro e Della Rocca, condurrebbe forzatamente alla soppressione del secondo capoverso dell'articolo 3. Quando quest'emendamento fosse respinto, si dovrebbe votare quello dell'onorevole Prinetti, il quale vorrebbe che invece di dire: "la sede della Società sarà designata nello statuto sociale," sia fin da ora stabilito che la sede della Società sarà in Milano.

Quando neppur la proposta dell'onorevole Prinetti fosse accettata, la Camera avrebbe dinanzi a sé la proposta degli onorevoli Merzario e Pavesi, i quali intendono che sia data alla Società la facoltà di stabilire la sede della direzione generale in Milano. Questi emendamenti hanno relazione con il primo paragrafo dell'articolo terzo.

Viene quindi l'emendamento dell'onorevole Buttini. Lo mantiene, onorevole Buttini?

Buttini. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici nella seduta di sabato e confermate anche dall'onorevole presidente del Consiglio, non ho nessuna difficoltà di dire, anche a nome degli altri colleghi firmatari, che non insisto nell'emendamento. Prendo però

atto, prima di ritirarlo, delle dichiarazioni del Governo, interpretandole nel senso che lo stesso Governo intenda e prometta di prevalersi del diritto che gli spetta di approvare lo statuto sociale, per richiedere che vi sia inserito l'impegno formale della Società di scegliere a sedi delle due direzioni speciali di esercizio le città di Napoli e di Torino.

Presidente. Dunque l'onorevole Buttini ritira il suo emendamento all'articolo terzo.

Vi è finalmente un altro emendamento dell'onorevole Baccarini, il quale vorrebbe modificare l'articolo terzo in questi termini, che oltre alla approvazione, per parte del Governo, della nomina del direttore generale, vi dicesse che il governo stesso " per gravi motivi di servizio potrà anche revocarla, dopo sentita la Società. "

Procederemo per ordine. Ritirata la proposta dell'onorevole Buttini all'articolo terzo, verrebbe la proposta dell'onorevole Baccarini; ma per precedenza io porrò ai voti la proposta degli onorevoli Lazzaro e Della Rocca, a cui si è associato anche l'onorevole Compans.

In questo momento mi giunge la seguente proposta:

" I sottoscritti propongono l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti proposti circa all'articolo terzo.

" Giudici, Tommasi-Crudeli, Billia e Brunetti. "

L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza, e se fosse accettato cadrebbero tutti gli emendamenti.

L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Io credo che l'ordine del giorno puro e semplice si riferisca alla questione della sede delle direzioni, e non alla nomina del direttore generale; il che è una cosa diversa. Sarebbe quindi bene di chiarire tale questione.

Presidente. Potrebbe essere che gli onorevoli proponenti l'ordine del giorno puro e semplice pensassero come ella dice; ma potrebbero anche essere di un avviso diverso. Interpellerò quindi gli onorevoli proponenti, per sapere se l'ordine del giorno puro e semplice debba estendersi anche all'emendamento dell'onorevole Baccarini sul primo capoverso dell'articolo 3, oppure si riferisca soltanto agli emendamenti relativi alla sede delle società.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Billia.

Billia. Mi spiace che non siano presenti gli altri proponenti dell'ordine del giorno puro e semplice; ma pareva a noi che questo contenesse il concetto di

sottrarre la Camera ad una penosa condizione di votare intorno a queste varie proposte sulle sedi delle direzioni centrali. Quindi, per parte mia, sicuro d'interpretare anche il concetto degli altri onorevoli colleghi, che han firmato la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice, ritengo che esso abbia il limitato concetto da me indicato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Prendo atto delle dichiarazioni categoriche dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e dell'onorevole presidente del Consiglio, le quali dichiarazioni affidano quegli interessi e quei diritti, che io volevo tutelare colla mia proposta; ed acconsento al desiderio espresso dall'onorevole ministro dei lavori pubblici di ritirare la mia proposta.

Presidente. L'onorevole Placido dichiara che si associa alla proposta degli onorevoli Lazzaro e Della Rocca.

Lazzaro. La mia proposta, per buona regola, dovrebbe essere messa ai voti per divisione.

Presidente. Onorevole Lazzaro, mi pare che la sua proposta abbia un concetto unico, quello cioè che la sede della Società sia stabilita in Roma.

Lazzaro. La mia proposta, onorevole presidente, comprende tre punti; primo, che la sede dell'amministrazione centrale sia stabilita per legge in Roma; secondo, che una delle sedi per l'esercizio sia stabilita in Napoli; terzo, che invece di dire che saranno stabilite almeno due sedi di esercizio, si dica tre. Sono adunque tre proposte diverse.

Presidente. Ma, onorevole Lazzaro...

Lazzaro. Mi lasci svolgere il mio concetto, altrimenti non potremo intenderci.

Presidente. Ella ha parlato già sette volte per svolgerlo!

Lazzaro. Oggi si tratta della votazione.

Depretis, presidente del Consiglio. Nella votazione non si parla.

Voci. Ai voti!

Lazzaro. Ma, permettano, io debbo chiarire...

Presidente. Ebbene, chiarisca brevemente il suo concetto.

Lazzaro. Dunque, come dicevo, la mia proposta si compone di tre parti, e quindi io non credo che l'ordine del giorno puro e semplice si possa mettere ai voti su tutte tre le parti complessivamente.

Presidente. L'ordine del giorno è appunto presentato per annullare le diverse proposte che sono state fatte relativamente alla scelta delle sedi della Società; e le sue proposte, onorevole Lazzaro,

hanno tutte lo stesso carattere; quindi l'ordine del giorno le abbraccia tutte.

Lazzaro. L'onorevole Presidente sa quanto io sia deferente a lui in materia di applicazione del regolamento; ma mi pare che un ordine del giorno puro e semplice si possa proporre su tutte le materie che riguardano lo stesso argomento, non su proposte molteplici che riguardano argomenti diversi: quindi l'onorevole Billia non ha che il diritto di proporre l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta che riguarda la sede centrale della Società.

Presidente. Ella non può limitare il diritto altrui. L'onorevole Billia ha facoltà di estendere la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice su tutte quelle finora presentate sull'articolo in discussione.

Lazzaro. Allora domando la divisione.

Presidente. Ma l'ordine del giorno puro e semplice non ammette divisione dal momento che si contrappone a tutte le proposte sin qui fatte. Onorevole Billia, Ella propone l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le diverse proposte che hanno relazione alla sede centrale, ed alle sedi dell'esercizio?

Billia. Su tutte.

Presidente. L'onorevole Baccelli Guido è presente?

Baccelli Guido. Sì.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Baccelli Guido. A me duole di essere stato assente dalla Camera nella seduta di sabato, nella quale avrei dovuto parlare per mandato di parecchi amici, che desideravano si interessasse il Governo acciocchè rivenisse sulla prima sua decisione intorno alla sede delle direzioni generali delle ferrovie in Roma, capitale del regno.

Io non intendo di fare un lungo discorso, dirò anzi molto brevemente che le parole pronunciate dall'onorevole ministro della guerra su questo argomento nell'ultima tornata non mi persuadono. Egli disse che in quanto alla guerra era mestieri considerare due periodi, l'uno di *preparazione*, l'altro di *azione*.

Io che non sono uomo di guerra credo che ve ne sia anche un terzo intermedio, ossia quello della *mobilitazione*, che ha la sua grandissima importanza.

L'onorevole Ricotti ha ammesso che nel periodo di preparazione sarebbe utile che la sede centrale delle amministrazioni ferroviarie fosse a Roma e ha data così a noi la causa vinta. Imperocchè nessuno ignori che nelle guerre moderne il *periodo di preparazione* sia certo il più

importante; e tutti sappiano che nel periodo *dell'azione* non vi ha bisogno che la sede delle grandi società ferroviarie stia in un punto piuttosto che in un altro; dacchè a tutti è noto che scoppiate le ostilità il Ministero della guerra si impadronisce delle ferrovie.

Dunque l'argomento dell'onorevole Ricotti o approda a nulla, o si ritorce contro di lui. Io non vorrei che, prendendo la parola per siffatti argomenti si potesse credere che i rappresentanti di Roma intendano qui rivaleggiare per interessi di secondo ordine coi rappresentanti di altre città sorelle. Lungi da noi siffatto pensiero! Noi non vogliamo nè dobbiamo contare sopra mille impiegati di più o di meno, che possano o no venire ad albergare a Roma. Credo che tutti i nostri onorevoli colleghi saranno persuasi di ciò; ma v'è una suprema ragione che invociamo, ed è *la ragione politica*; alla quale tutto deve cedere e sempre, secondo che affermavano i nostri antichi padri, troppo facilmente dimenticati! Ora nessuno è che non vegga, per quali motivi la suprema ragione politica, esiga che le direzioni generali degli esercizi ferroviari debbano risiedere nella capitale.

Quando si rifletta alla pienezza del concetto dell'*unità organica nazionale*, o che si hanno le idee chiare intorno a così alto argomento o che no: nel primo caso s'intuisce tutta la verità, la giustizia, la ragionevolezza del mio discorso. Io non intendo fare qui una lezione, per dimostrare a chi nol sapesse quale debba essere il concetto organico dell'unità nazionale, e come questo concetto si espliciti in tutti i rami della pubblica amministrazione. Dirò solo che nella fattispece potrebbe trovarsi un termine medio capace di conciliare tutti gli interessi; e sarebbe quello di tenere a Roma i direttori generali. Ciò non turberebbe grandemente l'economia delle sedi attuali, nè si volgerebbe contro gli interessi di altre città, nè porterebbe a Roma quel vantaggio materiale che potrebbe essere invidiato; ma dimostrerebbe come il Governo senta ammodo il concetto dell'unità organica ed amministrativa del suo paese, e lo applichi anche in siffatto argomento.

Questi sono i sentimenti che io dovevo esprimere per conto di parecchi miei amici. Non abuserò davvero della pazienza della Camera, e spero che l'onorevole presidente del Consiglio, e l'onorevole Genala diranno una parola che valga a soddisfare gli animi nostri, non agitati dall'apprensione di danni materiali, ma intenti ad evitare que' danni morali, che porterebbero offesa

profonda alla pienezza del concetto organico della unità nazionale e della capitale del Regno.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. No ha facoltà.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Benchè la discussione sia chiusa, io risponderò tuttavia qualche parola all'onorevole Baccelli, il quale proporrebbe che se non tutta l'amministrazione centrale, della Società mediterranea, almeno il direttore generale avesse la sua residenza in Roma. Se il suo desiderio si potesse effettuare, certamente il Governo non vi si opporrebbe; ma la cosa è amministrativamente impossibile, perchè non si può staccare il capo dell'amministrazione dall'amministrazione stessa. Piuttosto che il direttore generale, il Governo ha creduto conveniente che risieda in Roma una rappresentanza permanente della Società, la quale per i rapporti col Governo terrà luogo del direttore generale. Non è certamente nè una necessità politica, nè un lustro amministrativo per la capitale del Regno l'aver a Roma la persona del direttore.

Quello che importa è che nella capitale vi sia una rappresentanza delle Società; e questa rappresentanza ci dovrà essere, perchè l'articolo 3° delle convenzioni lo stabilisce chiaramente. Quindi il Governo è dolente di non potere acconsentire ai voti espressi dall'onorevole Baccelli; ma nello stesso tempo è lieto di potere affermare che v'ha nel contratto un provvedimento che ne tiene luogo, e soddisfa esuberantemente il desiderio da lui manifestato, perchè assicura la presenza e permanenza nella capitale di un intiero ufficio in luogo della sola persona del direttore che per la natura delle sue attribuzioni sarebbe ad ogni modo costretto a frequenti e non brevi assenze.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Onorevole Baccelli, ha facoltà di parlare.

Baccelli G. *Cui fu diritto il numero:* queste parole io rivolgo a quei colleghi, che domandano troppo impazienti di venire ai voti! Potrei molto facilmente rispondere all'onorevole Genala, mio amico personale, di cui stimo moltissimo l'ingegno e l'opera. Nè a me pare possa menomamente soddisfare nella questione quel provvedimento, che ha preso il Governo. Il concetto organico dell'unità nazionale non è assicurato da un ufficio intermedio fra il Governo e le Società assuntrici dell'esercizio ferroviario. Secondo ciò ch'ebbi l'onore di dire alla Camera non dovrebbero risiedere in Roma le sole persone dei direttori gene-

rali, ma con esse i Consigli di amministrazione, ed allora l'onorevole Genala non troverebbe più le difficoltà che gli apparvero.

Quindi a me duole di non essere stato bene inteso e nello stesso tempo che il Governo non possa o non voglia far nulla per la capitale del regno, i cui diritti ed interessi morali restano troppo evidentemente offesi.

Presidente. Avendo dunque gli onorevoli Buttini e Prinetti ritirati i loro emendamenti, rimangono solo due proposte, quella dell'onorevole Lazzaro e Della Rocca e quella degli onorevoli Merzario e Pavesi.

A queste due proposte è contrapposto dagli onorevoli Giudici, Billia, Tommasi-Crudeli e Prinetti l'ordine del giorno puro e semplice. Se questo sarà approvato rimarranno annullati i due emendamenti testè ricordati. Resta inteso però che rimane impregiudicato l'emendamento Baccarini all'ultimo capoverso dell'articolo terzo.

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Io sono costretto a dichiarare che non potrei assolutamente accettare gli ordini del giorno contro i quali fu presentata la proposta dell'onorevole Billia ed altri colleghi dell'ordine del giorno puro e semplice. Mi spiace di dover ad ogni tratto mettere avanti qualche cosa che somiglia ad una questione di fiducia, ma io vi sono costretto. Fra le proposte presentate, quella dell'onorevole Pavesi e colleghi è proprio una proposta di lusso, mi si permetta la parola, perchè la geografia e le spiegazioni che ha date il Ministero dimostrano abbastanza i suoi intendimenti.

Così pure posso dire di una parte della proposta dell'onorevole Lazzaro, che riguarda la città di Napoli; per quanto riguarda me, non avrei che a ricordare che 22 anni or sono io proposi, in una legge che fu disfatta senza il mio consenso, anzi malgrado la mia vivissima opposizione, proposi per Napoli qualche cosa che non avrà effetto se ora non si approva questo disegno di legge, cioè un grande stabilimento di costruzione per le ferrovie. Ciò nonostante io debbo dichiarare, che se alcuna di queste proposte, soprattutto la prima, fosse accettata, io sarei costretto a riflettere quali sarebbero le determinazioni che dovrebbe prendere in proposito il Ministero.

Amadei. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare per un richiamo al regolamento.

Amadei. Debbo osservare alla Camera che fino ad ora, su gli emendamenti che riguardano gli articoli di una legge, non è stato adottato mai il sistema di proporre l'ordine del giorno puro e semplice. Gli emendamenti che riguardano gli articoli di legge debbono essere, a parer mio, e me ne rimetto all'opinione dell'onorevolissimo nostro presidente, votati, e non può sopra di essi proporsi l'ordine del giorno puro e semplice.

L'articolo 61 del regolamento in fatti dice: "La discussione delle leggi si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono." Quindi a me pare che l'ordine del giorno puro e semplice sopra emendamenti che riguardano un articolo di legge non possa esser sottoposto alla votazione della Camera.

Presidente. Onorevole Amadei, mi duole che questa osservazione venga da lei, che è vecchio parlamentare. Ella avrà osservato che non una, ma cento volte si sono presentate proposte di ordini del giorno puro e semplice contro altre proposte, che emendavano articoli di legge. Ed io ora non posso non attenermi alle norme che furono sempre seguite dalla Camera e mai messe in dubbio. Se peraltro ella fa una proposta, interpellero la Camera in proposito.

Amadei. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Amadei. Io non faccio una proposta, perchè non voglio contraddire minimamente l'autorità del presidente, che nessuno più di me rispetta. Però, sarà labilità di memoria, ma io non ricordo che sopra emendamenti riguardanti precisamente un articolo di legge sia stato mai proposto l'ordine del giorno puro e semplice; anzi negli anni che io sono stato nella Camera ricordo esempi affatto diversi, vale a dire che in simili casi non è stata mai ammessa la votazione di alcun ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Onorevole Amadei, non è punto per dare una smentita alle sue affermazioni, ma potrei assicurarla che sono numerosissimi e frequenti i casi in cui di fronte ad un articolo di legge sorgano diverse proposte di emendamenti e in cui possa parere alla Camera che su questi emendamenti non si abbia neppure a votare; e allora l'ordine del giorno puro e semplice è proposto per iscartare tutte le proposte presentate. Su questo non vi può esser dubbio, onorevole Amadei.

La Porta. (*Presidente della Commissione*) Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

La Porta. (*Presidente della Commissione*) Di-

chiaro, a nome della maggioranza della Commissione, che essa accetta l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti.

Voci a sinistra. Si capiva!

Presidente. Sulla proposta dell'ordine del giorno puro e semplice è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Pavesi, Roux, D'Ayala-Valva, Ruggeri G. B., Sorrentino, Solimbergo, Cefali, Placido, Cagnola, Ferrari L., Boneschi, Odescalchi, Diligenti, Vastarini-Cresi, Napodano, Orsini e Billi.

Avverto la Camera che se l'ordine del giorno puro e semplice fosse approvato, s'intenderanno esclusi i diversi emendamenti proposti ai tre primi capoversi dell'articolo 3º, i quali perciò s'intenderanno approvati così come sono nel disegno di legge. Rimane soltanto impregiudicato l'emendamento proposto dall'onorevole Baccarini all'ultima parte dell'articolo medesimo.

Si faccia la chiama. Coloro che approvano l'ordine del giorno puro e semplice risponderanno *sì*, coloro che non lo approvano, risponderanno *no*.

Mariotti, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si faccia la seconda.

Mariotti, segretario, fa la seconda chiama.

Risposero sì:

Agliardi — Antoci — Arnaboldi.

Baldini — Barazzuoli — Barracco Giovanni — Barsanti — Basteris — Beneventani — Billia — Bonavoglia — Borgatta — Borgnini — Borromeo — Botta — Brin — Brunetti — Brunialti — Bruschettoni — Buano — Buonomo — Buttini.

Canevaro — Capozzi — Cappelli — Cardarelli — Casati — Castelli — Cavalletto — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Codronchi — Colaiani — Coppino — Correale — Correnti — Corsi — Corvetto — Curioni.

D'Adda — Dari — De Blasio Vincenzo — De Mari — Demaria — Depretis — De Rolland — De Saint-Bon — Di Balme — Di Baucina — Di Belmonte Gioachino — Di Camporeale — Di Gropello — Di Marzo — Dini Ulisse — Di Rudini — Di San Giuseppe — Di Villadorata. Ercole.

Falconi — Faina Eugenio — Ferrari Carlo — Ferrati — Fili-Astolfone — Firmaturi — Fornaciari — Fortunato — Franchetti — Franzi — Franzosini — Frolo.

Gangitano — Genala — Giordano Ernesto — Giovannini — Giudici — Guicciardini — Guillinini.

Indelli — Inviti.

Lacava — La Porta — Levi — Lucca — Luciani — Lugli — Luzzatti.

Macry — Majocchi — Maldini — Mancini — Mantellini — Maranca Antinori — Marcatili — Marchiori — Mariotti Filippo — Marselli — Martini Gio. Battista — Mattei — Maurogò nato — Mazza — Mazziotti Matteo — Melchiorre — Mezzanotte — Minghetti — Miniscalchi — Monzani — Morana — Morandi — Mordini.

Pandolfi — Pascolato — Pasolin — Pavoncelli — Pelloux — Penserini — Peruzzi — Polvere — Prinetti — Pugliese Giannone — Pullè.

Raffaele — Raggio — Randaccio — Ravenna — Ricotti — Riola — Romanin-Jacur — Romeo — Roncalli — Ronchetti.

Sani Giacomo — Saporito — Serafini — Sola — Solidati — Solinas Apostoli — Spagnoletti — Speroni — Spirito — Suardo.

Tartufari — Taverna — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torrigiani — Trevisani — Trompeo.

Ungaro.

Vacchelli — Valsecchi — Vayra — Velini — Vigna — Vigoni — Visconti-Venosta — Visocchi.

Risposero no:

Adamoli — Amadei — Angeloni.

Baccarini — Baccelli Guido — Balestra — Bernini — Berti Domenico — Billi — Boneschi — Bosdari — Branca.

Cagnola — Canzi — Carpeggiani — Cavalli — Cefaly — Cibrario — Colonna-Avella — Colonna-Sciarrà — Compans — Crispi — Cucchi Francesco.

Damiani — Dayala-Valva — Del Balzo — Della Rocca — Delvecchio — De Riseis — Di Belgioioso — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Diligenti — Di San Donato.

Fabrizi Paolo — Ferrari Luigi — Finocchiaro — Fortis — Franceschini.

Gagliardo — Gandolfi — Garelli — Geymet — Giordano Giuseppe — Giovagnoli — Grassi — Guala.

Indelicato.

Lanzara — Lazzaro.

Maffi — Marazio — Marescalchi — Maurigi — Melodia — Merzario — Miceli — Mori — Mussi.

Napodano — Narducci — Nicotera — Nocito — Odescalchi — Oddone — Orsini.

Pacini — Parente — Pavesi — Perelli — Placido — Piccano — Priario.

Roux — Ruggieri — Ruspoli.

Sanguinetti — Savini — Seismit-Doda — Serra

— Simeoni — Simonelli — Sineo — Solimbergo

— Sorrentino — Sprovieri.

Turbiglio.

Venturi.

Si astenne:

Farina Luigi.

Presidente. Proclamo il risultamento della votazione nominale sulla proposta dell'ordine del giorno puro e semplice contro gli emendamenti degli onorevoli Lazzaro e Della Rocca, Pavesi e Merzario:

Presenti	247
Votanti.	246
Hanno risposto <i>Sì</i>	158
Hanno risposto <i>No</i>	88
Si è astenuto	1

(La Camera passa all'ordine del giorno sugli emendamenti degli onorevoli Lazzaro e Della Rocca, Pavesi e Merzario.)

Rimangono così approvati i primi tre paragrafi dell'articolo 3°.

Ora si verrà ai voti sull'emendamento dell'onorevole Baccarini.

La Camera rammenta che l'onorevole Baccarini ha presentato un emendamento all'articolo 3 in questi termini, che cioè dopo le parole: "Essa sarà rappresentata per tutti i suoi rapporti legali dal direttore generale, la cui nomina dovrà essere approvata dal Governo con decreto reale", si soggiunga: "che per gravi motivi di servizio o di convenienza potrà anche revocarlo, dopo sentita la Società."

Onorevole Baccarini, insiste nel suo emendamento?

Baccarini. Sì, vi insisto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Baccarini ha svolto il suo emendamento in modo da comprendervi non soltanto il direttore generale, ma anche altri impiegati, e invocava in suo favore la legge del 1865.

Siccome nel capitolato e nel contratto ci sono varie disposizioni intorno agli impiegati, così mi parrebbe più conveniente che questa questione fosse riservata alla sua sede naturale.

Quindi pregherei l'onorevole Baccarini a voler ritirare il suo emendamento.

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Dichiaro di acconsentire volentieri alla proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Presidente. Per ora resta dunque sospeso questo emendamento dell'onorevole Baccarini.

“ Art. 3. La Società prenderà il nome di *Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo* e stabilirà la sede dell'amministrazione centrale nella città che verrà designata nello statuto sociale.

“ Avrà l'obbligo di istituire, per tutti i rapporti della Società col Governo, un ufficio permanente di rappresentanza nella capitale del Regno.

“ Avrà pure l'obbligo di istituire almeno due direzioni di esercizio in altre città della rete.

“ Essa sarà rappresentata per tutti i suoi rapporti legali dal direttore generale, la cui nomina dovrà essere approvata dal Governo con decreto reale. In caso di assenza od impedimento del direttore generale, si provvederà alla rappresentanza della Società a forma di quanto sarà disposto nello statuto sociale. ”

E così rimane approvato l'articolo 3° nel suo complesso.

“ Art. 4. La Società verrà costituita con un capitale non inferiore a centotrentacinque milioni (135,000,000) di lire in azioni.

“ Lo statuto della Società verrà approvato dal Governo.

“ La Società avrà facoltà di emettere obbligazioni nei limiti segnati dal Codice di commercio.

“ Non verranno in esse computate le obbligazioni della cassa per gli aumenti patrimoniali, di cui agli articoli 20 e 21, nè quelle emesse per le costruzioni ferroviarie, di cui all'articolo 27. ”

A questo articolo l'onorevole Sanguinetti ha presentato due emendamenti.

L'onorevole Sanguinetti vorrebbe che al terzo e quarto capoverso dell'articolo 4° fosse sostituita la seguente formula:

“ La Società non può emettere obbligazioni per aumentare il capitale sociale. ”

Quindi vorrebbe che si aggiungessero al suddetto articolo i due seguenti capoversi:

“ Riguardo all'entità della cauzione da darsi dagli amministratori, a garanzia della loro gestione, sarà osservato il primo alinea dell'articolo 122 del Codice di commercio.

“ I soci promotori non possono riservarsi partecipazione alcuna sugli utili della Società. ”

Domando se gli emendamenti dell'onorevole Sanguinetti siano appoggiati.

(Sono appoggiati.)

Essendo appoggiati, l'onorevole Sanguinetti ha facoltà di svolgerli.

Sanguinetti. Onorevoli signori. L'articolo in discussione è assai incompleto, perciò ho proposto una modificazione e due aggiunte, delle quali... (Conversazioni)

Presidente. Facciano silenzio, onorevoli deputati! Se alcuni non vogliono ascoltare, lascino almeno che ascoltino gli altri!

Sanguinetti. ... delle quali dirò brevemente le ragioni.

Le questioni incluse nelle proposte da me fatte hanno non poca gravità, e certo la Camera vorrà prenderle in considerazione.

Non mi illudo al punto di sperare che possano essere accolte; ma ad ogni modo avrò rilevato i pericoli che alla finanza dello Stato possano derivare dall'articolo 4°, quando non venga modificato.

La prima proposta che ho avuto in pregio di fare è che al 3° capoverso dell'articolo 4 sia surrogato il seguente:

“ La Società non può emettere obbligazioni per aumentare il capitale sociale. ”

Confesso francamente che non posso comprendere la portata del terzo capoverso dell'articolo 4. Per quanto abbia letto la relazione del Ministero e quella della Commissione, riguardo a questo capoverso non ho trovato cenno alcuno che valga a spiegarlo.

La Società per l'esercizio delle ferrovie non ha bisogno di altri capitali fuori di quelli che sono necessari per pagare il materiale mobile. Infatti nel primo capoverso dell'articolo si dichiara che la Società verrà costituita con un capitale di 135 milioni in azioni.

Signori. Per tutto quello che occorre per l'esercizio ferroviario provvedono i fondi di riserva; provvede la Cassa per gli aumenti patrimoniali. A quale bisogno adunque deve provvedere la Società colle obbligazioni che ha facoltà di emettere a forma del terzo capoverso? E prima di tutto, in qual misura possono essere emesse obbligazioni? Il terzo capoverso richiama il Codice di commercio, il quale, all'articolo 171, così si esprime: “ Le Società non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi per una somma eccedente il capitale versato. ” Ora siccome la Società è costituita con un capitale in

azioni di 135 milioni, essa, per virtù di questo capoverso, può emettere obbligazioni per la somma di 135 milioni. Evidentemente, anche ammesso che la Società possa aver necessità di emettere obbligazioni per qualche occorrenza, questa necessità non potrà arrivare ad una somma così grande di 135 milioni.

E se il bisogno della emissione di obbligazioni esistesse, perchè ad ogni modo non vi fu posto un limite? Io lo dissi e lo ripeto: la Società non ha bisogno di un capitale fuori di quello necessario per pagare il materiale mobile, perchè all'esercizio provvedono i tre fondi di riserva e la Cassa per gli aumenti patrimoniali. Io non vedo quindi lo scopo per cui alla Società fu data questa facoltà per me incomprendibile.

Vero è che la Società coll'articolo 32 del contratto assume l'obbligo di anticipare una data somma per le costruzioni, quando il Governo non ereda conveniente emettere le obbligazioni per le costruzioni stesse. Or bene, il terzo inciso dell'articolo 4^o ha forse lo scopo di mettere la Società in condizione di adempire all'obbligo che assume coll'articolo 32?

Faccio prima di tutto osservare che, per l'articolo 32, la Società non ha obbligo di anticipare al Governo che 50 milioni. In secondo luogo poi giova notare che l'anticipazione non deve essere fatta che per la durata di un anno. Ora, evidentemente, la Società esercente, per fare quest'anticipazione, che non può avere che la durata di un anno, non può e non deve assolutamente ricorrere al sistema dell'emissione delle obbligazioni; deve procurarsi in modo assai diverso le somme che deve anticipare.

Che significa dunque, ripeto, questo capoverso? Perchè Ministero e Commissione non vi hanno punto accennato nelle loro relazioni?

Resta a vedere quali effetti possa avere per l'erario dello Stato il servizio degli ammortamenti, e degl'interessi di queste obbligazioni, quando dovessero servire a far fronte all'impegno assunto dalla Società per l'articolo 32 del contratto.

Per l'anticipazione prevista in quest'articolo, il Governo deve corrispondere alla Società un interesse uguale a quello della rendita pubblica.

Se ora al servizio degli interessi ed ammortamento si dovesse far fronte colla massa degli utili delle gestioni, quali ne sarebbero le conseguenze per il tesoro dello Stato?

È stabilito nel contratto che il Governo abbia una partecipazione della metà degli utili sociali che eccedano il 7 e mezzo per cento, ragguagliati al capitale sociale. Ora, se il servizio dell'ammorta-

mento e degl'interessi di queste obbligazioni speciali dovesse pesare sugli utili della gestione, l'onere della Società di fare l'anticipazione ad un interesse uguale a quello della rendita, non sarebbe più un onere; e lo Stato verrebbe a perdere sulla minore partecipazione agli utili, quello che guadagnerebbe col limitato saggio degli interessi stabilito dall'articolo 32.

Su questo punto io attendo tanto dal Ministero, quanto dalla Commissione le necessarie dilucidazioni.

Vengo alla seconda proposta, la quale riguarda una lacuna che, a mio avviso, trovasi nell'articolo 4^o.

Relativamente alla cauzione che debbono dare i gestori della Società a garanzia della loro gestione nulla è detto; nulla trovo nella relazione del Ministero, nulla trovo in quella della Commissione. Bisogna quindi ricorrere alle disposizioni del Codice di commercio. Ed io trovo che il Codice di commercio, all'articolo 123, stabilisce quanto segue: " Ogni amministratore deve dare cauzione per la sua gestione, sino alla concorrenza della cinquantesima parte del capitale sociale. Però nell'atto costitutivo può stabilirsi che la cauzione non ecceda la somma di lire cinquantamila di capitale o di valore nominale delle azioni. „

Dunque la cauzione dovendosi stabilire nell'atto costitutivo della Società o, per meglio dire, degli statuti, può variare da lire 50,000 fino ad una cinquantesima parte del capitale sociale.

Potrebbe quindi anche avvenire che la cauzione venga limitata a lire 50,000. Ora, signori, se è vero quello che fu sempre detto, e che è realmente, che i privati sappiano far meglio i loro interessi di quello che il Governo sappia fare quelli del pubblico, perchè per i privati c'è la molla del tornaconto, io domando a voi come questa molla esisterebbe quando, nell'atto costitutivo della Società, fosse stabilito che i gestori debbano dare una cauzione di sole lire 50,000?

Io vi domando: se la cauzione fosse stabilita in questa somma, quale garanzia avrebbe lo Stato che gli affari sociali siano condotti bene, non dico solo nell'interesse della Società, ma specialmente nell'interesse dello Stato, che è quello di cui dobbiamo curarci?

Ma a questo proposito debbo svolgere una considerazione d'ordine più elevato.

È stabilito nel contratto che i membri del Consiglio di amministrazione ed il direttore generale debbano avere la nazionalità italiana; e si è fatto bene a stabilire codesto, perchè appunto il riscatto della rete dell'Alta Italia fu consigliato da questa

principalissima considerazione: di togliere le ferrovie dello Stato, che sono tanta parte del movimento economico del paese, dalle mani di capitalisti stranieri.

Ma, o signori, è pur vero che, nelle Società anonime, le azioni non hanno patria. Oggi possono appartenere a cittadini italiani, domani a stranieri, e non sarebbe evitato il pericolo che le ferrovie italiane, per quanto, ben inteso, riguarda lo esercizio, cadano in mani di speculatori stranieri. E questo pericolo, di natura così grave e delicata, al quale io accenno, si è verificato in altre grandi intraprese.

Quando l'Inghilterra comprese l'importanza che per lei aveva il canale di Suez, l'Inghilterra volle diventarne proprietaria; e comprò metà delle azioni.

Quando la Germania si è fatta accorta della importanza che poteva avere per essa il valico del Gottardo, essa, più sollecita dei suoi interessi economici di quello che non siamo noi per i nostri, fece in modo che le azioni del Gottardo passassero in mano di capitalisti tedeschi; ed il Gottardo può dirsi che sia diventato proprietà tedesca.

Ora, lo stesso non può avvenire per le nostre reti? Non vi sono Società ferroviarie di nazioni a noi vicine, le quali avrebbero interesse a far passare la loro mano sull'esercizio della rete italiana?

La Paris-Lyon-Méditerranée è una Società concorrente alle linee italiane.

Quella Società ha fatto grandi sacrifici, per conservare a Marsiglia il primato commerciale del Mediterraneo, che dovrebbe invece, per la sua posizione, competere a Genova.

Ebbene, la Paris-Lyon-Méditerranée non potrebbe avere interesse, ad un dato momento, di impadronirsi della rete italiana comperando metà delle azioni? Ed il modo non sarebbe difficile, perchè per rendersi padrona della rete Mediterranea, basterebbero poche decine di milioni; e la Paris-Lyon-Méditerranée, che è una Società potente, costituita con un capitale di centinaia di milioni, potrebbe facilmente farlo con piccoli sacrifici.

Ora, in qual modo questa osservazione d'indole generale si collega con la seconda proposta che io mi sono onorato di fare? Vi si collega in un modo abbastanza stretto; perchè quando per gli amministratori della Società fosse stabilita una cauzione di sole lire 50 mila, la Paris-Lyon-Méditerranée potrebbe più facilmente trovare, in Italia, uomini di legno, disposti a subirne gli ordini.

Imperocchè i veripadroni dell'esercizio sono gli azionisti, non gli amministratori. Gli amministra-

tori sono i servi, ed i servi legano l'asino dove vuole il padrone.

Quando, invece, per essere amministratori fosse richiesta una cauzione maggiore, una cauzione che andasse al di là di alcune centinaia di migliaia di lire, sarebbe molto più difficile trovare in Italia dei cittadini che si prestino a fare il gerente responsabile.

Dunque anche per questa considerazione è necessario che la fissazione della cauzione non sia lasciata in arbitrio dei contraenti.

Il Governo si è riservato la facoltà — è vero — di approvare gli statuti; quindi mi si potrà rispondere che il Ministero vedrà allora quale debba essere la somma da fissarsi, che valga a tutelare specialmente gli interessi dello Stato.

Prima di tutto io dichiaro, (e non avrei bisogno di dichiararlo), che non ho fiducia nell'attuale Ministero; ma se anche l'avessi, io ritengo che sia di competenza, non del Governo, ma del potere legislativo di stabilire la garanzia per una gestione così importante, e nella quale è coinvolta tutta la economia del paese.

Possiamo noi spogliarci delle nostre facoltà legislative per deferirle al Ministero? Io ricordo che per la Società per la Regia dei tabacchi si procedette diversamente. La Società della Regia dei tabacchi si costituì con un capitale di 50 milioni. Quella Società non aveva l'importanza, che hanno le Società esercenti le ferrovie dello Stato.

Ebbene, nel contratto approvato per legge fu stabilito che la cauzione degli amministratori dovesse essere di lire centomila; mentre ora che si tratta di un affare colossale, il Parlamento non deve nemmeno conoscere quale garanzia sia chiesta a coloro che debbono condurre la difficile azienda.

Anche nelle cose di minore importanza non fu sottratta al Parlamento la questione delle garanzie dei gestori.

Ed invero non è la legge che ha stabilito la misura della cauzione dell'esattore e del ricevitore provinciale? E può forse paragonarsi la gestione dell'esattore e del ricevitore provinciale a quella delle ferrovie?

Vengo, o signori, alla terza questione. Il Codice di commercio all'articolo 127 terzo alinea stabilisce questa massima:

« Possono però i promotori riservarsi una partecipazione non maggiore di un decimo degli utili netti della Società, durante uno o più esercizi, purchè questi non superino il terzo della durata della Società, ecc. »

Ora, siccome nel contratto che stiamo discutendo non è tolta la facoltà accordata ai fondatori dal Codice di commercio, così essi ne approfitteranno, e quando presenteranno alla vostra approvazione gli statuti, voi troverete un articolo col quale, a forma del Codice di commercio, si riserveranno come premio una quota parte degli utili.

Ora a me poco importerebbe se i fondatori si riservassero un premio, quando non ricadesse a danno dell'erario dello Stato.

L'articolo 24 del contratto devolve a favore dello Stato la metà degli utili netti della Società per la parte eccedente, fra interessi e dividendo, il 7 e mezzo per cento. Ora evidentemente, se i fondatori usassero della facoltà loro accordata dall'articolo 127 del Codice di commercio, la quota riservata dovrebbe essere portata in deduzione degli utili netti da distribuirsi agli azionisti di cui parla l'articolo 24 del contratto; e in questo caso, necessariamente, al premio che i fondatori si riservassero, lo Stato non potrebbe partecipare; o, per dir meglio, l'eccedenza del 7 e mezzo per cento sarebbe diminuita di una quota eguale all'ammontare di quella che i fondatori si riservassero. In altri termini, l'erario perderebbe la metà della quota che i fondatori riservassero a se stessi, quando gli utili netti eccedessero il 7 e mezzo per cento.

Signori, vi par giusto questo?

È nelle intenzioni del Ministero di lasciare che una parte degli utili sia sottratta alle disposizioni dell'articolo 24 del contratto?

E su di ciò non aggiungo altro.

Le tre questioni che ho sollevato mi pare che siano abbastanza gravi e che includano dei non lievi pericoli per l'erario dello Stato.

Ripeto che non mi faccio illusioni nel credere che le proposte possano essere approvate; ma credo sia, quanto meno, dovere del Ministero di dare sulla questione le necessarie spiegazioni. Credo che esso debba dirci come si regolerà quando gli saranno sottoposti per l'approvazione gli statuti della Società.

Su tutti e tre i punti attendo dal Ministero e dalla Commissione le opportune dichiarazioni.

Branca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Branca. Io debbo fare agli onorevoli ministri una semplice interrogazione; desidererei sapere cioè se l'articolo 4° del contratto venga a pregiudicare la risoluzione dell'articolo 3° del disegno di legge, al quale io ho presentato un emendamento.

Nell'articolo 4° si parla di obbligazioni in genere,

a cui si riferiscono anche gli emendamenti dell'onorevole Sanguinetti. Ma io fo una questione diversa. Io dico: le obbligazioni che riguardano i fatti sociali io le metto in disparte, e comprendo che, se si accetta la formazione della Società, per tutto ciò che riguarda esercizio e patti sociali si devono emettere obbligazioni; ma all'incontro vi sono obbligazioni le quali sono emesse per conto dello Stato e per le quali ho presentato un emendamento all'articolo 3° del disegno di legge: e queste riguardano non tanto le costruzioni quanto i rifornimenti e allargamenti del materiale rotabile ed altro. Onde io senza trattare ora la questione domando ai ministri se rimanga sospesa questa parte che dovrebbe essere più convenientemente trattata nell'articolo 3°: in questo modo la discussione si renderebbe più facile.

Si discuta ora la questione delle obbligazioni, per ciò che riguarda i rapporti delle Società rispetto a tutte le altre parti delle convenzioni, a cui si riferiscono specialmente gli emendamenti dell'onorevole Sanguinetti; ma perciò che ha tratto alla partecipazione dello Stato nelle emissioni, per tutti gli altri fini che non riguardano direttamente la Società, ma riguardano gli obblighi che sono soddisfatti dalle Società per conto dello Stato è bene rimanga sospesa la questione, e se ne parli all'articolo 3 del disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Seismit-Doda.

Seismit Doda. Sarò molto breve, perchè parlare a Camera semivuota, e parlare da questi banchi, domandando qualche radicale modificazione, gli è come nutrire la stolta speranza che passi un cammello per la cruna di un ago. Senonchè non posso esimermi dall'accennare a qualche cosa di grave che si contiene in quest'articolo; devo accennarlo unicamente perchè le mie parole siano registrate dagli stenografi, e, malgrado che la Camera sia per approvare l'articolo tale quale è, restino a testimonianza di un dovere adempiuto.

Conclusione delle mie brevi parole sarà soltanto la domanda di sospensione di un comma di questo articolo, sospensione che io mi lusingo sarà accolta dal Ministero, dalla Commissione, e dallo stesso onorevole nostro presidente.

Il primo comma di questo articolo è concepito così:

“ *La Società verrà costituita con un capitale non inferiore a centotrentacinque milioni (135,000,000) di lire in azioni.* ”

Il che vuol dire che se non può essere inferiore ai 135 milioni, da pagarsi allo Stato per la cosiddetta compra-vendita del materiale mobile, può essere anche più elevato, supponiamo anche sino ai 150 o 160 milioni.

Dunque è facoltativo alla Società il costituire il suo capitale con somma maggiore. Ma se così fosse, che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che quegli sperati utili eccedenti il 7 e mezzo per cento, di cui si parla all'articolo 24 del contratto, andrebbero grandemente scemati per lo Stato, perchè dovrebbero prima naturalmente ripartirsi sopra un numero maggiore di azioni dalle quali venne costituito il capitale sociale.

Vede la Camera che la questione è abbastanza grave. Ma poi, davanti ad un nuovo Codice di commercio, di recente approvato dal Parlamento, già entrato in vigore, il quale contiene molte importanti e utili variazioni alla legislazione commerciale di prima e, fra le altre cose, stabilisce che sia precisato l'importo del capitale con cui una Società si costituisce, vedere adesso che la Camera acconsenta a stabilire che questo capitale sia indefinito nella misura, vi par egli, o signori, cosa opportuna, logica, prudente?...

Questa eccezione alla legge comune parrà strana, credetelo, in Italia e fuori.

Le conseguenze finanziarie, per lo Stato saranno poi quelle cui ho accennato testè: ossia, con un capitale maggiore, una divisibilità di utili inferiore a quella che si sarebbe potuto presumere oltre la eccedenza degli utili del 7 e mezzo per cento. Dopo questo avviso, la Camera voti pure la proposta indeterminata; e farà, come è nell'indole di questa legge, l'interesse della Società, non già quello dello Stato.

Il secondo comma dice: " *Lo statuto della Società verrà approvato dal Governo.* "

È singolare, dopo l'applicazione del nuovo Codice di commercio, che si presenti alla Camera un comma simile a questo! L'approvazione del Governo era necessaria, prima che il nuovo Codice fosse entrato in vigore; ma adesso non havvi punto bisogno di approvazione governativa. Quando una Società si costituisce in quei limiti che il Codice di commercio determina, è un suo diritto naturale il vivere e funzionare. Ma qui, si dice, siamo davanti ad un contratto eccezionale, e vogliamo che il Governo intervenga a vedere quale debba essere questo statuto.

Nella Commissione, di cui ebbi l'onore di far parte, le risposte che si ebbero sull'argomento non furono tali da portare piena luce su quanto possa accadere. Verrà dunque approvato lo statuto dal

Governo. Ma io pongo la ipotesi che la Società presenti uno statuto, in una delle cui condizioni, nello interesse dello Stato, il Governo non convenga. Chi sarà giudice della controversia, quando avrete votato questo articolo? O perchè non sembrò più logico e più conveniente che il Governo presentasse, come allegato a questa stipulazione, un progetto di statuto della Società, in cui fosse definito il capitale sociale, in cui fosse detto quali sarebbero i rapporti tra il Governo e la Società medesima? Lo statuto può contenere i germi di qualche conflitto d'interessi. Vediamo un esempio pratico. In tutti gli statuti sociali una delle cose delle quali una Società bene costituita deve preoccuparsi è quella della formazione di un *fondo di riserva*, onde premunirsi contro le eventualità che gli affari industriali e tutti gli affari del mondo presentano, quando si mette in rischio un capitale a determinato scopo di lucro. Ora, nello statuto, che noi non conosciamo, si potrebbe stabilire che al fondo di riserva venga adibita tanta parte di utili, per cui l'articolo 24 di questo contratto, che ripartisce gli utili con lo Stato, diverrebbe affatto illusorio. Il secondo comma dell'articolo 24 stabilisce infatti che " *negli utili (quegli utili di cui fruirà il Governo quando si ecceda il 7 e mezzo per cento) non si comprenderanno le somme che, a termini dello Statuto sociale, venissero versate ai fondi ordinari e straordinari di riserva.* "

Ora, lo statuto sociale può dire che si dovranno versare, poniamo, i 7 decimi degli utili, ed il nostro buon Governo starebbe allora ad aspettare che si maturassero questi utili, eccedenti il 7 e mezzo per cento, durante circa una generazione!

Dove ne andrebbe allora l'applicazione dell'articolo 24 del contratto?

È questa una gravissima riflessione che, nel mondo degli affari, si è già fatta da tutti, destando stupore come il Governo non abbia pensato a tali possibili eventualità.

Io, vi ho accennato perchè se ne deve impensierire la Camera.

Non le chiedo un voto, perchè il presidente del Consiglio ne farebbe questione di gabinetto ed il voto mi darebbe torto. Ed allora, mi si dirà, perchè parlato? Parlo perchè si sappia che nella Camera c'è stato qualcheduno che ha messo innanzi questi fatti, che ha accennato al pericolo.

Uno statuto che noi non conosciamo, nella cui attuazione può sorgere conflitto fra gli interessi dello Stato e quelli delle Società, è un pericolo, come ne cova sempre l'ignoto. E se il conflitto avviene, allora, io vi domando, chi deciderà, dopo che la Camera ha deliberato?

Conchiudendo e non facendo proposte, perchè, ripeto, non vale la pena di farne quando si sappia che l'esito, il quale, come dice il poeta, *ogni misfatto onora*, mi darebbe torto, io mi limito, su questo articolo, ad una domanda modestissima, ed è questa: la sospensiva dell'ultimo comma. L'ultimo comma dell'articolo 4 dice: " non verranno in esse obbligazioni computate quelle della Cassa per gli aumenti patrimoniali, di cui agli articoli 20 e 21, nè quelle emesse per le costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 27. "

Quindi, siccome non abbiamo ancora parlato di costruzioni ferroviarie, noi non sappiamo se queste obbligazioni si emetteranno, ed in qual modo, per le costruzioni stesse. E siccome la questione della emissione delle obbligazioni avrà la sua sede naturale quando si discuterà delle costruzioni, così io mi permetto di chiedere al Ministero, alla Commissione ed al presidente, che, secondo quanto si è fatto per la questione delle costruzioni, l'ultimo comma di quest'articolo rimanga in sospeso, fino a che si discuta delle obbligazioni; quando, cioè, si venga all'articolo 27 di questo contratto, ovvero, meglio ancora, all'articolo 60 del capitolato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Io veramente debbo parlare di una disposizione, che dovrebbe essere inclusa esplicitamente, e non lo è che in parte, nell'articolo 24; altrimenti, almeno a me, rimangono dei dubbi, per approvare conscienziosamente questa somma di 135 milioni.

Ho già detto, anche troppo lungamente, nella discussione generale come, per fare l'esercizio, non occorra una somma di 135 milioni. Non ne occorrono forse che 10, perchè la Società ha la cassa delle ferrovie, che la fornisce di danaro tutti i giorni. Ad ogni modo volendo pure limitarmi a ciò che può essere il più strettamente ragionevole, e perchè non possa essere tacciato mai di volere attraversare una disposizione unicamente perchè io opino in modo diverso, parto dalla cifra dei 135 milioni e domando al Governo questo schiarimento.

I 135 milioni partecipano soli agli utili sia dell'esercizio, che delle costruzioni?

L'articolo 24 stabilisce nettamente che il Governo partecipa, o, meglio, divide colla Società, gli utili al di là del 7.50 per cento. Ma quali sono questi utili?

La questione non è risolta in nessun articolo di nessuna convenzione, eppure è di un'importanza capitale. Gli utili al di là del 7.50 per cento

cominciano dal 5.79, che si paga per questi 135 milioni, o cominciano dallo zero?

Naturalmente credo che comincino dal 5.79, vale a dire che per arrivare al 7.50 ci manchi la cifra di 1.71, altrimenti si andrebbe al 13.39.

Secondo me non è possibile che il Governo non abbia avuto intenzione di partire dal 5.79 che si paga per questi 135 milioni, e così per il capitale delle altre reti.

Nella relazione del Governo, in quella della Commissione, e nella legge stessa è detto chiaramente, che il 5.79 rappresenta un compenso per l'uso del materiale mobile. Per conseguenza il Governo considera i 135 milioni come un capitale industriale.

Io ammetto il concetto, ma avrei però preferito d'includere addirittura il compenso nella percentuale, perchè i capitali industriali debbano produrre quello che l'industria sa farli produrre e non cominciare da una garanzia del 5.79.

Ad ogni modo prendo quello che è stato stabilito, e dico che se si dovesse prescindere da questo 5.79, e cominciare da zero, i 135 milioni non sarebbero che un puro e semplice prestito; nel qual caso il 5.79 è già sufficiente, e i 135 milioni non dovrebbero essere ammessi a veruna partecipazione di utili. Io non so se ho reso bene il mio concetto.

Voce. Perfettamente!

Baccarini. Io credo dunque che il Governo avrà inteso di partecipare agli utili, cominciando al di là del 5.79; ma è bene dichiararlo; altrimenti noi avremo una lite immediatamente, giacchè vale la pena di fare una lite per incassare 7,800,000 lire di più. Onde prego il Governo di voler fare delle dichiarazioni esplicite a questo riguardo, e di voler poi aggiungere all'articolo 24 un inciso, che valga a stabilire quali sono realmente gli utili e come devono essere intesi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barazzuoli.

Barazzuoli, relatore. L'onorevole Sanguinetti propone all'articolo 4° taluni emendamenti, nessuno dei quali può essere assentito dalla Commissione.

Egli è così contrario a queste convenzioni che vuol togliere alla Società anche la possibilità, nonchè di fare, di esistere. Egli sa che il capitale sociale sarà costituito in circa 135 milioni, quanto sarà il prezzo da sborsarsi, al Governo, del materiale mobile e degli approvvigionamenti; di maniera che la Società collo sborso di questo prezzo rimarrebbe senza un centesimo. E l'onorevole Sanguinetti che sa quindi occorrere alla

Società di emettere delle obbligazioni, vuole che le sia vietata questa emissione, derogando nientemeno che al Codice di commercio.

Per il Codice di commercio, articolo 171, tutte le Società hanno infatti il diritto di emettere obbligazioni fino alla concorrenza del loro capitale. Possono anche emetterle in una quota maggiore, allorchando diano certe garanzie. Per tal modo, l'onorevole Sanguinetti vorrebbe che quello che è di diritto di tutte le Società, non lo fosse della Società Mediterranea. Comprende la Camera che questa proposta non può essere più a lungo discussa dalla Commissione. L'onorevole Sanguinetti si duole inoltre che nell'articolo 4° vi siano delle lacune, sia perchè non si è richiamato l'articolo 123 del Codice di commercio rispetto all'entità della cauzione da darsi dagli amministratori, sia perchè non si è dichiarato che i soci promotori non possono riservarsi partecipazione alcuna sugli utili della Società. La risposta è facile. Il Governo ed i contraenti non potevano sentire il bisogno di fare richiami al Codice di commercio, le cui disposizioni producono l'effetto loro, quando non vi sia patto in contrario; quindi, il silenzio e sulla cauzione e sui diritti dei promotori significava di per sè che le parti intendevano di rimettersi al Codice di commercio.

È immeritato pertanto il rimprovero, che si fa a questo articolo, di incompletezza; non c'è invece nè incompletezza, nè lacuna. Questo per ciò che concerne gli emendamenti dell'onorevole Sanguinetti.

La Commissione non può nemmeno accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Doda. Egli vorrebbe sospeso il paragrafo primo...

Presidente. L'ultimo.

Barazzuoli, relatore. ...ma egli censura il paragrafo primo dell'articolo 4 perchè non stabilisce l'ammontare preciso ed immutabile del capitale sociale. Or bene, dal momento che risulta chiaro dallo insieme delle convenzioni che il capitale sociale corrisponderà all'ammontare del prezzo del materiale mobile e dell'approvvigionamento, prezzo che sarà per essere determinato con apposita perizia, noi abbiamo fin d'ora la certezza che il capitale sociale sarà determinato da una somma che non deve spaventare l'onorevole Seismit-Doda. Infatti il Governo si riserva l'approvazione dello statuto, e consegue da ciò che il Governo non acconsentirebbe che si costituisse il capitale sociale in una somma eccedente la sopraindicata misura. Sono quindi infondati i timori che una soverchia quantità di capitale possa concorrere

al riparto degli utili al di là del 7 e mezzo per cento.

L'onorevole Seismit-Doda censura il secondo comma pel quale viene riservata al Governo l'approvazione dello statuto. Ed invece io domando se le parti non potevano convenire fra loro che lo statuto dovesse e potesse essere approvato dal Governo. Tanto più poi questa disposizione è razionale perchè qui il Governo approva lo statuto non soltanto come Governo, ma come parte interessata, e contraente. Quindi anche quest'emendamento dell'onorevole Doda non può essere accettato dalla Commissione.

Seismit-Doda. Non ho proposto emendamento.

Barazzuoli, relatore. Ad ogni modo ha fatto delle censure, e se non vuole tradurle in emendamenti, perchè allora non se le risparmiava? Ma, o censure, o emendamenti, la Commissione li respinge del pari.

L'onorevole Seismit-Doda infine propone la sospensiva del paragrafo ultimo dell'articolo, già proposta dall'onorevole Branca. La Commissione non ha alcuna difficoltà d'acconsentire a questa sospensiva, anche perchè se fosse votato sin d'ora il paragrafo 4°, potrebbe essere votato inutilmente; ed invervo vi si dice che non verranno quelle disposizioni attuate sinchè non siano approvati gli articoli 20, 21 e 27; lochè significa, ripeto, che quand'anche fosse approvato oggi questo paragrafo, nessuna questione sarebbe risolta sino a compiuta votazione degli articoli 20, 21 e 27. La Commissione dunque non fa difficoltà a che possa essere a sede più opportuna differito l'esame di questo ultimo paragrafo.

La risposta all'onorevole Baccarini mi pare che potrà essere più convenientemente data dall'onorevole ministro delle finanze, risposta che del resto potrebbe anche essere differita al momento nel quale sarà esaminato l'articolo 24.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Alle parole dell'onorevole Relatore aggiungerò per parte mia pochi schiarimenti in risposta agli onorevoli Sanguinetti, Seismit-Doda, e Baccarini.

L'onorevole Sanguinetti vorrebbe togliere alla Società la facoltà di emettere altrettante obbligazioni quante corrispondono alla somma del capitale versato, e suppone anzi che questa facoltà si conceda dal Governo in via di stipulazione contrattuale, non rammentando forse che dal Codice di commercio è accordato a tutte le Società anonime il diritto di emettere obbligazioni in corrispondenza al capitale. Piuttosto l'onore-

vole Sanguinetti avrebbe potuto osservare che era inutile esprimere nel contratto una facoltà che deriva dal Codice di commercio; ma vi fu espressa per distinguere le obbligazioni che la Società può emettere per suo conto, e le obbligazioni che può emettere per la Cassa degli aumenti patrimoniali. Evidentemente la disposizione del Codice di commercio è relativa alle obbligazioni che la Società emette a carico suo, ma non alla facoltà di emettere le obbligazioni che sono autorizzate dallo Stato per interessi dello Stato. È per evitare qualunque dubbio che il limite si possa anche estendere all'emissione delle obbligazioni per conto dello Stato che si è creduto conveniente di formulare nel modo che fu presentato alla Camera l'articolo 4^o.

Non mi pare dunque che regga la prima proposta dell'onorevole Sanguinetti tendente a privare la Società di una facoltà che è di diritto comune, e che si esprime qui soltanto per determinarne la misura e l'oggetto in relazione al contratto che si discute.

L'onorevole Sanguinetti si è anche doluto che nell'articolo 4 non si sia stabilito il massimo della cauzione degli amministratori, che il Codice di commercio impone. Ora questa è materia riservata allo statuto della Società che il Governo deve approvare; ed è in quella occasione che il Governo vedrà se la Società si possa anche costituire con la cauzione minore che il Codice di commercio autorizza. È questa una materia riservata, la quale evidentemente non può essere regolata per legge; imperocchè non spetta al legislatore di approvare lo statuto sociale.

Dovrei fermarmi più a lungo sopra un'altra osservazione dell'onorevole Sanguinetti, che è l'eco di obiezioni fatte nella discussione generale intorno alla possibilità che le azioni sociali cadano in mano di stranieri, e si apra quindi la porta ad una indebita ingerenza estera sopra cose che toccano così da vicino l'economia del nostro paese.

Mi limito però a rammentare all'onorevole Sanguinetti, che non v'è proprio nessun pericolo che i titoli industriali che si creano in Italia varchino facilmente il confine.

Ho udito dire che essendovi tornaconto a fare investimenti a 5.79, molto capitale estero verrà in Italia a comprare le azioni della Società ferroviaria, per poterle a così brevi prezzi.

Ma se questo è il caso, di quanto non è vero di quanto è vero che i capitali che si fondano non dovremmo vedere la nostra rendita consolidata, acquistata più all'estero che all'interno; imperocchè il consolidato nostro, anche ai corsi attuali,

dà un interesse maggiore del francese, dell'inglese, ed anche del prussiano; eppure noi vediamo ogni giorno, che gli investimenti in rendita italiana da parte dei capitali esteri diminuisce, e cresce invece l'assorbimento del nostro consolidato, da parte del risparmio nazionale.

E l'onorevole Sanguinetti deve considerare che non v'è nessun paragone possibile fra la rendita consolidata ed i nostri titoli industriali, i quali non sono neppur quotati nelle Borse estere, salvo pochissime eccezioni. Se accidentalmente alcuni di questi titoli, che non sono neppur pagabili fuori regno, valicano il confine, hanno una tendenza irresistibile a tornare in paese, e la ragione ne è evidente.

I titoli industriali sono apprezzati nel paese, dove si esercita l'impresa, ed hanno una clientela limitata e speciale. In essi è insita essenzialmente l'alea del maggiore o minor frutto; per lo che non solo in Italia, ma dovunque si capitalizzano a un saggio più alto della rendita pubblica, ed allettano qui, come altrove, coloro che alla certezza di un interesse più basso ma costante, antepongono un interesse più elevato, ma non egualmente sicuro.

L'onorevole Sanguinetti teme anche che i soci fondatori riservino a sè dei profitti, dei lucri, dei vantaggi speciali.

Ora io posso dichiarare che negli statuti sociali non sarà stabilito alcun premio o privilegio a favore dei fondatori della Società. Ma quand'anche per lontana ipotesi, alcuni vantaggi si stabilissero, non ne deriverebbe mai la conseguenza a cui alludeva l'onorevole Sanguinetti.

Così mi pare d'aver risposto sommaramente alle osservazioni dell'onorevole Sanguinetti, e di aver detto abbastanza per concludere che le sue proposte ed i suoi emendamenti non potrebbero essere accettati dal Ministero.

Ed ora vengo all'onorevole Doda. Egli ha osservato in primo luogo che nel 1^o comma dell'articolo 4^o si parla di un capitale non inferiore a 135 milioni: il che vuol dire che può essere anche di somma maggiore, rendendosi così illusorio il diritto del Governo di partecipare ai lucri eccedenti il 7 e mezzo per cento, perchè quanto più cresce la somma del capitale partecipante, altrettanto diminuisce la possibilità di concorrere a questa eccedenza. Quanto pregò l'onorevole Doda di osservare che quantunque il capitale sociale possa essere superiore ai 135 milioni, credo che la Società non abbiano interesse ad accrescerlo di troppo, e non possa poi accrescerne la somma prestabilita, ma ad ogni modo, se eccedesse la

somma di 135 milioni, da ciò non segue che tutto il capitale debba partecipare agli utili, imperocchè il Governo si è riservato di limitare nello statuto sociale la somma del capitale partecipante. Questa somma è limitata nel contratto della Società Adriatica, e sarà limitata nello statuto della Mediterranea. Intanto si è dovuto stabilire il *minimum* di 135 milioni, poichè il Governo presume che non sarà minore di questa somma l'importo del materiale mobile che la Società Mediterranea deve comperare.

Ripeto dunque che il capitale può essere di una somma superiore a 135 milioni, ma che il capitale partecipante sarà limitato dallo Statuto o in quella somma non inferiore a 135 milioni, o in quell'altra somma maggiore che corrisponda al prezzo del materiale mobile.

Quindi le conseguenze dell'onorevole Doda non sono fondate.

L'onorevole Doda si è anche doluto che sia riservata l'approvazione del Governo allo statuto sociale. Ma l'approvazione del Governo è riservata appunto perchè bisogna limitare il capitale partecipante delle Società, e perchè bisogna anche esaminare ben sottilmente tutte le altre condizioni e clausole costitutive delle Società, trattandosi di affare che interessa grandemente l'economia del paese, di un affare in cui il Governo non interviene soltanto come Governo, ma anche come parte contraente e principalmente interessata nell'azienda.

Finalmente l'onorevole Doda ha notato che per l'articolo 24 del capitolato una parte ragguardevole degli utili si può versare nel fondo di riserva, nel qual caso non si fa luogo alla compartecipazione alla quale lo Stato ha diritto quando si ecceda il 7.50 lordo.

A questo proposito io farò notare all'onorevole Doda che, in primo luogo, è interesse anche dello Stato che la Società abbia un fondo di riserva abbastanza importante, il quale possa far fronte agli anni di perdita o di scarso prodotto.

Osserverò in secondo luogo che quando il Consiglio di amministrazione della Società eccedesse in queste sue misure di precauzione e di prudenza, io credo che lo stimolo dell'interesse degli azionisti, i quali hanno diritto di avere un dividendo maggiore, sarebbe tale da farlo rientrare ne' giusti limiti conciliando la prudenza, e la sicurezza maggiore anche coll'interesse degli azionisti. Io non credo che per 20 anni gli azionisti sarebbero silenziosi, di fronte ad un Consiglio di amministrazione che negasse di distribuire una troppo ragguardevole parte del dividendo. E fi-

nalmente, se anche per qualche anno questo dividendo non si facesse per intero, a causa di una prelevazione troppo forte a favore della cassa di riserva della Società, la conseguenza unica per la finanza dello Stato sarebbe il ritardo di un anno o due a partecipare alla eccedenza di profitto, ma non ne deriverebbe certo la conseguenza della perdita o della diminuzione del diritto che ha lo Stato.

Dopo queste osservazioni io non dirò che il Ministero non può accettare le proposte di emendamento dell'onorevole Doda, perchè nessuna egli ne ha formulata o presentata, ma concluderò dicendo che le sue osservazioni non debbono ispirare nessun dubbio, nè turbare menomamente la tranquillità della coscienza degli onorevoli deputati che sono chiamati a votare questo articolo del contratto.

Ed ora è necessario che io rivolga una parola all'onorevole Baccarini.

L'onorevole Baccarini ha domandato se il 5.79 lordo, che si corrisponde alla Società sotto forma di prelevazione di una somma fissa annua per il prezzo del materiale mobile costituisca parte dei coefficienti degli utili sociali sui quali poi lo Stato ha diritto alla partecipazione. Ed io gli rispondo in modo affermativo. Non si può supporre il contrario. Evidentemente, o signori, le Società devono fare il loro bilancio. Nell'entrata cominceranno a registrare il prezzo d'uso del materiale mobile. Esse porranno nell'entrata questo prezzo di uso del materiale, poi gli altri proventi che deriveranno sia dall'esercizio, sia dalle costruzioni. Venendo poi all'uscita, ivi metteranno tutte le spese dell'esercizio e tutti gli oneri che per qualunque titolo possono gravare sulla Società. Contrapposta l'uscita all'entrata, vi può essere utile o perdita; se vi è utile e questo utile superi il 7 1/2 per cento, lo Stato partecipa alla metà della differenza; se vi è perdita, resta tutta a carico della Società.

Dunque quel 5,79 lordo non è che uno dei coefficienti degli utili sociali, perchè è veramente il profitto di un capitale industriale soggetto a tutte le alee, come dissi altra volta, di un capitale industriale vero e proprio.

Dirò inoltre che se a quella prelevazione non si è data la forma di un vero profitto industriale, ciò si è fatto per una ragione fiscale, cioè, per far sì che la remunerazione del capitale impiegato dalla Società nell'acquisto del materiale mobile sia gravata dell'imposta di ricchezza mobile del 13.20 per cento che è l'aliquota dell'imposta sui capitali e non gravato della semplice imposta di redditi industriali, che è molto minore.

Mi rimane ora solamente da rispondere all'onorevole Branca.

L'onorevole Branca, e con lui l'onorevole Doda, si sono limitati a fare una proposta sospensiva della votazione dell'ultimo comma dell'articolo 4; e io credo che questa proposta, alla quale anche la Commissione acconsente, possa essere accolta.

Difatti nell'ultimo comma di questo articolo si parla dell'emissione delle obbligazioni della Cassa per gli aumenti patrimoniali. Ma siccome di questa specie di obbligazioni si parla anche e principalmente nell'articolo 3º della legge, che non è ancora discusso, nè approvato, così si potrebbe (salvo ciò che ne penserà l'onorevole presidente della Camera) sospendere la votazione di questo inciso, e riprodurlo dopo che sarà approvato l'articolo 3º del disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Doda.

Seismit-Doda. Io non avrei che a ringraziare l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro dell'accettazione della sospensiva da me proposta. Non è però per la sola ragione accennata dall'onorevole Magliani, cioè perchè qui si parla di *obbligazioni patrimoniali*, che io ho chiesto la sospensiva; l'ho chiesta perchè si parla anche di quelle obbligazioni che saranno da emettersi per le costruzioni ferroviarie, di cui all'articolo 27.

Ora, se noi ammettessimo questo comma, sarebbe implicitamente pregiudicata la questione che le costruzioni ferroviarie si debbano eseguire mediante quelle determinate obbligazioni.

Mi preme altresì constatare, circa il secondo comma dell'articolo, che nè l'onorevole Barazzuoli, nè l'onorevole Magliani hanno distrutto i dubbi, gli appunti che io ho mosso contro la sua redazione.

Infatti, l'onorevole Barazzuoli argutamente osserva (e, a colpo d'occhio, parrebbe ch'egli abbia ragione), che poichè non è definito quanto costerà il materiale mobile, essendo approssimativa la cifra di 135 milioni, e potendo la perizia assegnarne di più, la Società dovrà quindi possedere più che 135 milioni onde pagare il prezzo reale del materiale mobile.

Ma la Società, io gli rispondo, non ha forse la emissibilità delle *obbligazioni*, in base alla legge comune del Codice di commercio?

Secondo me, fatta una perizia, la differenza approssimativa potrebbe essere di qualche milione, non già di decine di milioni, che la Società dovrebbe pagare allo Stato pel maggior prezzo che emergesse dalla perizia.

Lasciare indefinita la questione del capitale

equivale alla possibilità che il Governo si trovi in lotta con la Società sino dai primordii.

Alla Società infatti può convenire, e pel giuoco delle azioni alla Borsa, e per togliere la possibilità al Governo di ritagliarle di soverchio i suoi utili, lo aumentare il capitale e destinare ai fondi di riserva buona porzione degli utili stessi. Infine l'onorevole Magliani non ha risposto, e non ha risposto l'onorevole Barazzuoli, a questa semplicissima domanda: dato il caso che la Società presenti uno statuto, di cui alcune modalità non siano accettabili dal Governo (e può darsi benissimo questo caso) chi dirimerà la controversia?

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Seismit-Doda. Mi pare adunque che sarebbe stato consulto, come fu chiesto dalla minoranza della Commissione, di bene stabilire sin d'ora quale sarà per essere lo Statuto, tanto più trattandosi della formazione di una Società mediante capitali stranieri pel maggiore importo.

Non importa adesso ripetere quello che ho già affermato nella discussione generale e che nessuno ha smentito, perchè non si può smentire: cioè, che il capitale della rete Mediterranea sarà per due terzi almeno, capitale straniero. L'onorevole Magliani lo sa; egli stesso davanti alla Commissione ha dichiarato che gli assuntori della rete Mediterranea si sono impegnati, davanti a lui, di non aprire sottoscrizione pubblica...

Magliani, ministro delle finanze. Sì, sì.

Seismit-Doda. Ora, ei lo conferma. E sta bene.

Ma io gli ho chiesto in qual modo si emetterebbero queste azioni dalle Società contraenti. Mi rispose: "coi fondi propri." Ma se non vi sono; se non ne hanno di disponibili, nemmeno per un terzo di questa impresa. Ebbene; vi sono i *compartecipi* di cui parla il contratto, i *compartecipi* ed i *rappresentati*.

Ora tutta la finanza europea sa chi sono i *compartecipi* e i *rappresentati*; a Parigi, ad Amburgo, a Londra, a Berlino, si conoscono tutti i nomi; nomi che io pure conoscevo fin da quando parlai nella discussione generale, ma che non ho voluto citare, perchè alla Camera non si devono fare questioni di nomi. Però il fatto è indiscutibile.

Ebbene, io dico, quando questa Società in gran parte straniera, i cui interessi non saranno sempre i nostri, presenterà uno statuto, di cui in alcune condizioni il Governo non possa consentire, a chi si rivolgerà egli mai, se la Società gli si ribellasse affermando di voler essere costituita, malgrado il suo veto, con quel capitale che più le piace, poichè l'articolo dice che lo statuto *dovrà*

essere approvato dal Governo? O non si infirma forse il nuovo Codice di commercio, applicato adesso dopo lunghi anni di maturi studi, il quale stabilisce che deve esser definito il capitale sociale a lire e centesimi?

E noi, legislazione che succede a quella che ha sancito il Codice di commercio, noi votiamo una deroga a questa clausola sacramentale e necessaria: che, cioè, base della costituzione di una Società sia il capitale bene definito?

Noi invece ammettiamo che sia in facoltà della Società il definirlo, salvo l'esame del potere esecutivo: ma io, potere legislativo, mi ribello a questa eccezione, e dico: se la legge stabilisce questa massima, evidentemente io non posso lasciare al potere esecutivo una facoltà di cui l'attuale Governo, o quello che a lui successe, potrebbe abusare, ammettendo nella costituzione del capitale una misura che per l'avvenire potrebbe riuscire dannosa agli interessi dello Stato. Ecco la questione, che dirò teorica e costituzionale, questione chiara, semplicissima, a cui non si è ancora risposto.

Io ritengo dunque che in quest'articolo si sarebbe dovuto dire che il capitale sarà di 135 milioni. Se poi questi non fossero bastati onde pagare il materiale mobile, siccome, in base al Codice di commercio vigente, la Società può emettere tante obbligazioni quante ne importa il capitale versato, si sarebbe con quelle pagato il dipiù.

Quanto poi allo statuto, ripeto, il lasciare facoltà al Governo di sancirlo senza che la Camera ne prenda cognizione, è mettere il Governo in un brutto bivio, in un imbarazzo ed in una difficoltà costituzionalmente insolubile, ossia in quella di non poter invocare un giudice competente per dirimere le eventuali questioni.

I miei dubbii quindi sussistono tuttora; non faccio alcuna mozione, e se ho detto queste cose, egli è perchè ritengo che fra i 500 deputati ve ne possa essere taluno che, ripensando a questi miei dubbii, prima di deporre la palla bianca nell'urna, debba esitare.

Dopo ciò, come io già dissi dapprima, io mi limito a ringraziare il ministro e la Commissione d'aver aderito al differimento della discussione dell'ultimo comma, pel momento in cui parleremo dell'emissione delle obbligazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Evidentemente io non posso dichiararmi soddisfatto delle dichiarazioni che ha fatte l'onorevole Barazzuoli a nome della Commissione.

Anzitutto egli disse che io voleva togliere i mezzi d'esistere alle Società, negando loro la facoltà dell'emissione delle obbligazioni. Ma, onorevole Barazzuoli, io non ho fatto delle proposte; ho chiesto alla Commissione degli schiarimenti; ho domandato che mi si dica a quale bisogno debba l'emissione delle obbligazioni soddisfare. Aggiunsi che non bisognava confondere con queste le obbligazioni per la Cassa degli aumenti patrimoniali, nè con quelle per le costruzioni ferroviarie.

Dissi ancora che io non potevo ammettere che all'emissione delle obbligazioni speciali, potesse la Società ricorrere per fare le anticipazioni di cui all'articolo 32 del contratto.

Ora su tutto ciò non ebbi dall'egregio relatore spiegazione alcuna.

Domando dunque ancora: è vero, o non è vero che la Società è costituita quando abbia versato al Governo il valore del materiale mobile? Quali altre somme occorreranno alla Società per far procedere l'esercizio?

L'onorevole Baccarini, nello splendido discorso che fece nella discussione generale, ed in quello di oggi stesso, ha accennato come le Società abbiano a loro disposizione per due mesi i proventi dell'esercizio; quindi io proprio non so, se la necessità di ricorrere all'emissione di queste speciali obbligazioni, si possa verificare; ed appunto per questo domandava alla Commissione che mi dicesse in che modo la necessità, per parte della Società ad emettere obbligazioni speciali, potesse sorgere; io non la vedeva e perciò proposi di togliere la facoltà di emettere obbligazioni speciali che si vuol dare alle Società. Imperocchè quando si verifichi la previsione che gli utili vadano al di là del 7.50 per cento e le obbligazioni debbano servire alla anticipazione di cui all'articolo 32, dipenderà dalla Società far scomparire o scemare l'eccedenza; dipenderà dalla volontà della Società scemare quella partecipazione negli utili, cui lo Stato ha diritto, quando essi eccedano sul capitale delle azioni il 7.50 per cento.

Ma l'onorevole Barazzuoli, senza darmi le spiegazioni che io domandavo, si limitava ad una affermazione generica, cioè a dire che io voleva sopprimere il Codice di commercio.

Io potrei rispondere all'onorevole Barazzuoli che Commissione e Ministero coll'articolo 1° hanno soppresso la sintassi; potrei rispondere che coll'articolo 10 e successivi del contratto hanno soppresso il Codice civile, perchè in essi articoli si chiama vendita del materiale, ciò che non è che

una locazione del materiale stesso con garanzia di pegno.

Potrei aggiungere che coll'articolo 28, dove si parla della garanzia del Governo per il servizio degli interessi e dell'ammortamento delle obbligazioni relative alle costruzioni, si è sconosciuta tutta la fraseologia giuridica. Dunque, onorevole Barazzuoli, lasciamo stare quest'argomento; se c'è qualcuno che abbia derogato alle leggi generali e che voglia derogarvi non sono io; le deroghe le troverà nel contratto.

L'onorevole Barazzuoli disse ancora che io mi dolgo perchè, riguardo alla seconda questione che sollevai, la Commissione non abbia richiamato le disposizioni del Codice di commercio, là dove si tratta della cauzione da darsi dai gestori. L'onorevole ministro delle finanze su questo punto diceva che non si può per legge stabilire la cauzione dei gestori, che questo deve farsi cogli statuti sociali. Ma prima di tutto io ho citato un altro contratto molto simile al presente che discutiamo, che non ebbe però e non poteva avere per il paese le funeste conseguenze che questo potrà avere; ho citato insomma il contratto per la Regia dei tabacchi. Se l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole Commissione vogliono consultare quel contratto, approvato per legge, troveranno che in esso è fissata la cauzione dei gestori. Se allora si è creduto bene di ciò stabilire, perchè non si deve stabilire egualmente per legge la cauzione dei gestori, quando trattasi di contratti colossali come questo? L'onorevole ministro delle finanze che è tanto più competente di me, può affermare che non sia giusto che il Parlamento intervenga a stabilire queste clausole, che per me sono essenziali in una gestione di questa fatta? Siccome la buona o cattiva gestione dipende dall'interesse che i gestori hanno nell'azienda sociale e siccome l'interesse loro cresce in ragione diretta di questa interessenza, così io non vedo perchè il Parlamento non debba egli determinarne la misura.

Se invece di 50,000 lire avranno i gestori 500,000 lire di cauzione, il loro interesse nell'azienda evidentemente sarà maggiore di assai; e di questo deve appunto il Parlamento preoccuparsi ed occuparsi.

L'onorevole Barazzuoli relativamente all'ultima questione dichiarava che Governo e contraenti non sentivano il bisogno di derogare al Codice di Commercio, che a questo interamente si riferivano, e che quindi i contraenti avrebbero avuto il diritto di invocare l'articolo 127 del Codice di commercio, e di riservare a se stessi un premio. Fortunatamente l'onorevole ministro delle finanze

(ed io ne lo ringrazio) ha fatto una dichiarazione affatto opposta a quella dell'onorevole relatore; cioè egli ha detto che, quando si tratterà di approvare gli statuti sociali, non concederà mai ai soci fondatori alcun premio, e che quand'anche questo premio si dovesse concedere, non andrà mai a scapito dell'erario dello Stato. Questa dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, della quale io prendo atto, mi permetta l'onorevole Barazzuoli di dire a lui, illustre giureconsulto, che è in aperta contraddizione coll'articolo 127 del Codice di commercio; e lo può essere perchè, quando si tratta di contratti di società *sui generis*, come è questo, il Governo, come si è fatto in altri casi, può derogare alle disposizioni generali del Codice di commercio. Ed una prima deroga l'abbiamo precisamente nell'articolo 4, che stiamo discutendo, perchè il Codice di commercio non richiede che gli statuti delle Società anonime siano approvati dal Governo, mentre questo articolo 4 ciò richiede.

Veda l'onorevole Barazzuoli come si possano fare deroghe quando si tratta di contratti speciali, che riguardano interessi colossali; come il Governo possa e debba in molti casi derogare alle disposizioni generali del Codice di commercio.

Io, dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, cioè che nell'approvazione degli statuti non sarà mai accordato ai soci fondatori premio alcuno, non ho difficoltà di ritirare, come ritiro, la seconda parte dell'aggiunta all'articolo 4, concepita in questi termini: "I soci promotori non possono avere partecipazione alcuna sui fondi della Società." E la ritiro perchè il mio scopo è raggiunto. Se l'onorevole ministro non mi avesse fatta questa dichiarazione, io ripeto che le finanze dello Stato sarebbero state danneggiate se questo premio i soci fondatori se lo fossero riservato.

Mantengo però le altre proposte che ebbi l'onore di fare, perchè su queste le spiegazioni che si compiacquero di darmi tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro delle finanze non mi hanno appagato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io pregherei l'onorevole Sanguinetti di ritirare anche le altre sue proposte. Mi abbisogna una sola parola per convincerlo. L'onorevole Sanguinetti domanda: a che serviranno le altre obbligazioni che le società hanno facoltà di emettere? La Società deve versare un capitale di 135 milioni, non meno, in

azioni, ed è quello il vero e proprio capitale sociale, che resterà nelle mani dello Stato, ma ha bisogno anche di un capitale circolante. La Società potrà incontrare degli oneri, delle passività, potrà avere delle perdite, e allora non potendo toccare il capitale sociale rappresentato dal materiale mobile inalienabile, potrà aver bisogno nel corso della sua intrapresa di fare un appello al credito.

Io non posso darmi ragione come l'onorevole Sanguinetti possa supporre che una Società anonima la quale assume un'intrapresa così difficile, non debba prevedere il caso di aver bisogno di fare appello al credito; e non so comprendere come egli a questa Società voglia negare una facoltà che il Codice di commercio accorda a tutte le Società anonime.

Io voglio sperare che l'onorevole Sanguinetti non insista nella sua proposta, e gli faccio anche notare che il dubbio che muove l'animo suo non ha fondamento. Egli dubita che la Società possa aumentare il suo capitale mediante emissione di obbligazioni, rendendo così frustraneo il diritto dello Stato al dividendo. Ma egli è evidente che le obbligazioni non possono mai accrescere il capitale sociale; il capitale sociale è al di fuori delle obbligazioni. La Società può emettere delle obbligazioni, contraendo un debito, ma il debito non è capitale. E non si è poi dichiarato più volte che sarà limitata la somma del capitale partecipante agli utili sociali?

Quanto poi alla cauzione degli amministratori, l'onorevole Sanguinetti ha citato il contratto della Regia dei tabacchi; ma, se non rammento male, lì si trattava di cauzione che la Società dava allo Stato. Ad ogni modo, noi abbiamo ora il Codice di commercio il quale stabilisce un massimo ed un minimo di cauzione da dare dagli amministratori della Società. Ma quale è l'atto che deve stabilire la somma della cauzione? È lo statuto sociale, e non la legge.

Dunque lasci, onorevole Sanguinetti, che questa questione si risolva collo Statuto sociale; e siccome questo deve essere approvato per decreto reale, evidentemente il Governo consulterà molto bene l'interesse dello Stato e vedrà se la cauzione che si offre dalla Società sia sufficiente.

Devo chiedere scusa all'onorevole Doda di non aver risposto ad uno dei suoi dubbi. Parlando all'improvviso facilmente si dimentica qualche particolarità. L'onorevole Doda presentò la seguente questione: poichè il Governo si riserva il diritto di approvare lo Statuto sociale per decreto reale, se non intende di approvare alcune clausole

dello Statuto, e la Società non consente a modificarlo, nasce un dissidio; ora chi deciderà di questo dissidio?

Ecco il quesito che ha fatto l'onorevole Doda.

A me pare che sia agevole la risposta; il diritto riservato allo Stato è un diritto non solo di contraente, ma di Governo: per conseguenza il Governo, udite le osservazioni della Società, decide nel modo che crede più conveniente agli interessi pubblici, e la Società deve ottemperare. Nessun dissidio, e nessun litigio è dunque possibile. Sarebbe possibile soltanto nelle forme ordinarie se i concessionari si opponessero alla dichiarazione di decadenza e all'incameramento della cauzione che fosse pronunziata pel loro rifiuto a costituire la Società. Ma sono queste ipotesi inammissibili e pel Governo e per i concessionari. Imperocchè è eguale nell'uno e negli altri la massima buona fede.

Io avrei terminato se non dovessi rispondere una parola anche all'onorevole Doda sull'eterno argomento dei compartecipi in questa impresa; si è tanto parlato di capitali esteri, e di compartecipi che per verità non dir nulla dal banco dei ministri potrebbe parere quasi una acquiescenza alle osservazioni, che vennero fatte. Ora senza intrattenere lungamente la Camera, mi limiterò a dire, che concetto del Governo, nel costituire queste Società, è stato quello di associare ad una impresa di utilità essenzialmente nazionale, tutte le potenze finanziarie del paese. Noi ci siamo rivolti ai principali stabilimenti di credito, non interessati nella Società delle Meridionali, sulla base della quale si forma la Società della rete Adriatica. Ed i principali stabilimenti d'Italia, sono quelli che hanno sottoscritte le convenzioni che avete sotto l'occhio. Che sieno veramente i principali, sia per il capitale, sia pel credito di cui godono in Italia e fuori, lo prova il fatto che negli otto mesi dacchè le convenzioni sono innanzi al Parlamento, non è pervenuto al Governo (e non credo alla Camera, e neanche ai nostri oppositori) nessun reclamo, per parte di qualcuno che fosse stato escluso, o non preferito. E questo argomento, che ha un carattere apparentemente negativo, ha una grande importanza per sè medesimo; quando si consideri che nel mondo finanziario v'è una gerarchia la più intransigente, e la più gelosa di tutte, appunto perchè si fonda sopra un elemento essenzialmente morale e suscettivo quale è il credito.

Ma una prova anche più diretta è questa che la posizione morale de' sottoscrittori ha resa possibile l'attuazione del concetto del Governo; il quale intendeva che ad essi si associassero gl'istituti, le

case bancarie, e i proprietari più importanti, e si potesse, specialmente in quest'occasione, affermare che noi abbiamo ormai conquistata la autonomia del nostro credito. E in fatti non v'è istituto di credito, non v'è casa bancaria, la quale abbia rapporti diretti con l'agricoltura e con l'industria del paese, o col suo commercio, che non si sia cointeressata a questi stabilimenti, per costituire una grande e forte Società capace di bastare a sè stessa e una grande solidarietà fra gli interessi economici del paese e gli interessi del buon servizio ferroviario. Quando si dice che noi affidiamo l'esercizio privato delle ferrovie al capitalismo, ad una speculazione bancaria, si dice cosa contraria perfettamente al vero. Noi invece affidiamo l'esercizio privato delle strade ferrate a quegli stabilimenti, e a quegli istituti, i quali hanno maggiore e più diretto interesse a promuoverle le industrie ed il commercio, e gli interessi agricoli del nostro paese; perchè hanno nel commercio, nell'industria e nell'agricoltura del paese impegnati ragguardevoli capitali, e quasi tutta la loro fortuna.

Or si può sostenere, o signori, che questi compartecipi, di cui, forse senza commettere indiscrezione, potrei dare notizia alla Camera, non abbiano la forza sufficiente di coprire un capitale di 135 milioni di azioni?

Si è parlato del capitale straniero, ma il capitale straniero non entra che per una parte molto piccola nel contratto che discutiamo; non più che per un terzo. Ed è bene che vi entri, perchè il nostro paese non è così ricco di capitali da poter destinarne una parte troppo grande ad una sola impresa.

E poi, in qual modo interviene questo capitale estero, che credo sia tedesco o svizzero? Quanto cammino non abbiamo percorso?

Non è più il capitale estero che viene per prevalere, come tale, nelle cose nostre; ma si associa senza alcuna prevalenza, al capitale nazionale, ha piena fede in noi, e si fa rappresentare da un'amministrazione essenzialmente ed esclusivamente italiana.

Cessino dunque le esagerazioni, le diffidenze e i timori; o gli spettri fantastici si dileguino dinanzi alla realtà dei fatti.

Presidente. Per un fatto personale ha facoltà di parlare l'onorevole Seismit-Doda.

Seismit Doda. Io non avrei domandato di parlare più oltre se l'onorevole Magliani non avesse chiuso la sua replica facendomi parere come un agitatore di spettri, a proposito di capitali stranieri. No, non è uno spettro che si agita davanti alla Camera. È una triste realtà.

Ho già detto, nella discussione generale, che il capitale straniero non mi fa punto paura; ben venga in Italia, se viene, anche utilizzando se stesso, ad aiutare lo sviluppo economico del paese. Non lo dirò all'onorevole Magliani, ma, in genere, a coloro che, fuori di qui, imputano a noi di fare i piagnoni contro il capitale estero: queste affermazioni sono vere fanciullaggini. Quella che io sollevo è una questione eminentemente pratica, ed è posta così: non facciamo nomi di persone, ma citiamo fatti.

Esiste, per esempio, la *Paris-Lyon-Méditerranée*, la quale è in necessario contrasto d'interessi ferroviari con noi, ed uno dei più forti suoi azionisti è uno dei sottoscrittori stranieri alla nuova impresa ferroviaria italiana.

A Parigi fu costituito un sindacato; l'onorevole Magliani deve saperlo...

Magliani, ministro delle finanze. No.

Seismit-Doda. Come? non lo sa?

Non chiedo che lo dica alla Camera... Per qualche cosa ci sono stato anch'io ministro delle finanze... Ma non mi faccia dir nomi; egli non può ignorare che uno dei più forti azionisti della *Paris-Lyon-Méditerranée* entra per cospicua somma nella formazione dei 135 milioni.

Ed in quanto al sindacato che l'onorevole ministro dice d'ignorare, basta leggere i giornali finanziari di Parigi, per vedere quale giuoco si faccia a quella Borsa pel voto del 22 dicembre della Camera italiana, additandosi qual buon affare sia per gl'interessati francesi il voto medesimo. Questo lo dicono, ripeto, i giornali francesi, che io ho letto e che il ministro delle finanze deve conoscere meglio di me.

Dunque il capitale straniero nella presente questione vuol dir questo: che, date certe contingenze, noi pel commercio del Mediterraneo, per lo sbocco di Genova, per i valichi alpini, avremo il concorso della *Paris-Lyon-Méditerranée*, la quale ha già messo i suoi ferri a fondo in quest'affare, mediante il concorso di taluno dei membri del *Sindacato*, che si è costituito a Parigi per prender parte all'esercizio delle ferrovie italiane.

Ora, è questo il pericolo che io ho accennato nella discussione generale. Non sono spettri; sono fatti, nomi, cifre e persone.

Si; il capitale straniero produrrà questo effetto: che i nostri commerci ne saranno guastati, che la nostra economia nazionale ne soffrirà. Ecco perchè io credo che l'aver trovato in Italia soltanto coloro che l'opinione pubblica designa come *presta-nome* dell'impresa, non sia stato *niente affatto utile*. Se si fosse aperta una sottoscrizione

pubblica, nazionale, qualche maggiore garanzia vi sarebbe stata, tanto più se la Società si fosse costituita con *azioni nominative*, e non già al *portatore*.

Ricordiamoci che questa Camera, eletta con la nuova legge elettorale, è erede legittima di quella che, col collegio uninominale, ha avuto il buonsenso, aderenti anche molti nostri colleghi di quel lato della Camera, che dapprima vi si opponevano, e lo stesso compianto Sella, che dapprima resistè, ma poi finì per aderire, ha avuto, dico, il buonsenso di prescrivere che le azioni della *Banca nazionale* diventassero *nominative*, dal *portatore* che erano. Io ho parlato non so quante ore, in vari anni, alla Camera su questa benedetta questione della *Banca nazionale* e delle *azioni al portatore*, mostrando i danni che ne derivavano, soprattutto durante il corso-forzoso. E il compianto Sella finì per convenire che era opportuno si traducessero quelle azioni in *nominative*, e così fu fatto. Ma qui non abbiamo *azioni nominative* per l'esercizio delle nostre ferrovie; abbiamo azioni *al portatore*, e in mano, per gran parte, di capitalisti stranieri. Io già non mi dolgo solo perchè siano stranieri; ma perchè sono interessati ad imprese straniere, che devono far concorrenza ai più vitali interessi economici italiani; è la lotta per la vita che io temo.

Così, e non altrimenti, va posta la questione, nei suoi veri termini; non già con lo spettro del capitale straniero, di cui parla l'onorevole ministro, come se noi non volessimo che i denari stranieri affluissero in Italia. Purtroppo ci abbiamo ricorso più e forse troppe volte. E pel corso forzoso, si sarebbe messo l'onorevole Magliani sulla via di sopprimerlo, (non dico che l'abbia ancora soppresso), se non ci fossero venuti in aiuto i denari stranieri? Abbiamo noi gridato forse allora contro questi capitali stranieri? Abbiamo iscritto quietamente 35 a 36 milioni di rendita pubblica, appunto perchè avevamo bisogno di allettare il capitale straniero a venire in Italia a liberarci da questa cappa di piombo, e non abbiamo levato le grida di cui ora ci si accusa.

Se adesso vi accenniamo è pel timore delle conseguenze economiche di questa influenza del capitale straniero, che verrà in Italia a scapito della nostra *produzione economica*, del nostro *movimento commerciale*. Ora, o signori, quando io penso che oramai abbiamo già sbarrata gran parte dei valichi alpini ai nostri commerci d'importazione e di esportazione, e ciò mentre siamo un gran paese di transito necessario, posto dalla

natura tra l'Europa centrale e le regioni dell'Asia e dell'Africa, destinato a tener vivi i rapporti e i commerci fra le grandi razze mondiali, e, dopo ciò, quando penso che noi facciamo la strada agli stranieri coi capitali nostri, e non solo, come abbiamo fatto finora, coi valichi alpini, ma benanche con quest'operazione dell'esercizio delle ferrovie; io trovo legittimo, necessario, indispensabile di preoccuparmi del capitale straniero che viene ad utilizzarsi, in questa maniera, ai danni d'Italia.

Adunque l'onorevole Magliani si dia pace, vi rifletta, e pensi, che non è per fare le *frasi grosse* e lo spauracchio alla Camera, ma per esporre pericoli probabili, che io parlo così. Io cito fatti, cifre, circostanze, sulle quali egli deve convenire che un po' di ragione io l'abbia.

E il tempo, pur troppo, me la darà sempre più.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca. L'onorevole ministro delle finanze, con la sua solita abilità, rispondendo alle obiezioni dell'onorevole Sanguinetti circa alle obbligazioni, ha tralasciato di avvertire che lo stesso inconveniente può avvenire con l'aumento delle azioni.

È vero che egli ha dichiarato che, oltre ai 135 milioni, la Società non avrebbe avuto partecipazione agli utili. Ma siccome questo concetto non è espresso nella legge, e siccome le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono fatte sempre in modo che si possono prestare a diverse interpretazioni, così io lo pregherei di chiarire bene il suo concetto. Nel testo della legge è detto: "un capitale non inferiore a 135 milioni." Se il capitale venisse in seguito aumentato con emissione di azioni, che cosa avverrebbe? Che gli utili, invece di essere devoluti allo Stato, andrebbero all'emissione di nuove azioni.

Ora, quando le Società fossero bene avviate, in modo che anche le alee di cui ha parlato l'onorevole ministro fossero scomparse, certamente una emissione di azioni al 7 e mezzo per cento, darebbe al capitale un premio che nessun valore in Europa può dare. Imperocchè non dobbiamo dimenticare che vi è una garanzia del 5,79 per cento.

Magliani, ministro delle finanze. Non è garantito niente.

Branca. Vi è il 5,79 per cento.

Magliani, ministro delle finanze. Ma non garantito.

Branca. Non è garantito sulle azioni il 5,79 per cento?

Magliani, ministro delle finanze. No; non v'è nessuna garanzia.

Branca. Ma scusi; come nessuna garanzia? Non v'è garanzia sulle azioni?

Magliani, ministro delle finanze. Sopra nulla.

Branca. Non vi è garanzia sulle azioni; ma io prendo il progetto com'è, e trovo che le obbligazioni emesse per conto dello Stato e che debbono servire per le costruzioni hanno il 5 79 per cento d'interesse.

Magliani, ministro delle finanze. No.

Branca. Come no? Vi è una parte di operazione garantita. Di più è evidente che l'interesse corrisposto dallo Stato sulle azioni si preleva dagli utili; e quindi ne viene di fatto che, detratto il 62 50 di spesa d'esercizio, si viene poi, cogli altri utili, a pagare anzitutto quello che dovrebbe essere l'interesse delle azioni.

Ma, dice l'onorevole ministro, tutto questo resta abbandonato alle Società. Io non voglio entrare in questi particolari, perchè altrimenti verremmo a prevenire la discussione sugli altri articoli. Io mi restringo ad una osservazione molto semplice.

L'onorevole ministro ci ha fatto intendere che il capitale delle Società parteciperà agli utili soltanto per un capitale di 135 milioni. Ora io lo prego di ripetere esplicitamente questa dichiarazione, senza entrare nel pelago degli utili, degli interessi, delle garanzie. Lo dica puramente e semplicemente, perchè altrimenti ne verrebbe questa conseguenza: che vi potrebbero essere azioni privilegiate, vale a dire le azioni dei 135 milioni.

Una voce dalla Commissione. No.

Branca. No? Allora io sono d'accordo; ma chiedo che il ministro lo dichiari esplicitamente. E per ottenere poi che questa dichiarazione valga qualche cosa, mi permetterò di proporre, al comma 1° dell'articolo 4, un'aggiunta colla quale si dica che non vi sarà compartecipazione di utili sul capitale superiore ai 135 milioni.

A questo modo sarà perfettamente inteso che sulla somma dei 135 milioni sarà la compartecipazione degli utili, e sul residuo no; e sarà evitato l'inconveniente a cui voleva provvedere l'onorevole Sanguinetti, cioè che mediante emissioni successive, non di obbligazioni ma di azioni, la compartecipazione degli utili, invece di andare a beneficio del Governo, vada esclusivamente alle Società.

Ecco il punto da chiarire, e sul quale vorrei una risposta chiara ed esplicita.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Unicamente per ringraziare l'onorevole ministro delle finanze delle sue esplicite dichiarazioni rispetto alla qualità degli utili; vale a dire che negli utili è compreso il 5, 79, e che il capitale partecipante agli utili non deve superare i 135 milioni (*Interruzioni al banco della Commissione*) o meglio il prezzo del materiale mobile, sia di 135, o di 140 milioni, o di altra cifra qualsiasi. Io prendo atto della sua dichiarazione, come caparra che, all'articolo 24, egli penserà di introdurre quelle poche parole che valgano a far divenire legge la dichiarazione medesima; perchè *verba volant et scripta manent*. Io auguro all'onorevole Magliani di rimanere, anche tutti i 20 anni, al posto di ministro; ma, siccome questo non glielo posso garantire (*Si ride*), così preferisco che egli garantisca gli interessi dello Stato, finchè abbiamo gli articoli di legge da formulare.

Presidente. Verremo dunque ai voti.

Sanguinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Sanguinetti. Ho dichiarato che ritiravo l'ultima parte dell'aggiunta; ma, per usare oggi molta deferenza verso l'onorevole ministro delle finanze, ritiro anche la proposta da sostituirsi al comma terzo dell'articolo, quantunque le spiegazioni dell'onorevole ministro non mi abbiano soddisfatto.

Egli diceva infatti che le obbligazioni da emettersi dalla Società, possono essere necessarie per coprire le perdite a cui essa può andare incontro. Ma io ricordo benissimo che l'onorevole ministro ha ripetutamente dichiarato in questa Camera che quel 5.79 per cento accordato alla Società per la somma che anticipa come prezzo del materiale mobile, deve anche servire alle perdite eventuali della Società stessa. Dunque, quando anche ci fossero perdite, l'onorevole ministro mi insegna che alle perdite non si ripara con emissioni di obbligazioni o di azioni: ci si ripara coi profitti; quindi le sue spiegazioni non mi hanno appagato. Ad ogni modo, non ho difficoltà di ritirare l'emendamento che proposi.

Debbo, però, mantenere l'aggiunta che concerne la cauzione da darsi dagli amministratori; ed io prego l'onorevole ministro di accettarla perchè ritengo che valga ad evitare molti pericoli.

Io ho accennato, come argomento in favore di questa mia proposta, al pericolo che la Paris-Lyon-Méditerranée, che è una linea concorrente alle linee italiane, possa impossessarsi della metà delle azioni delle nostre ferrovie, e poi, con gerenti responsabili, gestire le ferrovie nel senso

di danneggiare i nostri commercii, per favorire la sua rete al di là delle Alpi.

L'onorevole ministro, credendo che io avessi sollevato la questione non a proposito di questo argomento ma a proposito del complesso della legge, venne a dire che i titoli industriali hanno tendenza a stare nel paese al quale appartengono, ed a ritornarvi quando anche fossero stati collocati fuori.

Io non voglio contrariare questa sua opinione; ma potrei accennare fatti che la contraddicono: per esempio, il canale Cavour, la Società delle bonifiche ferraresi, e via dicendo. Ma su di ciò non intendo insistere.

Onorevole ministro, il pericolo che io ho preveduto è questo: che una Società straniera concorrente alle ferrovie italiane, possa impossessarsi della metà delle azioni ferroviarie per dare all'esercizio delle nostre ferrovie un indirizzo che pregiudichi i nostri traffici e favorisca i loro. Ora io diceva: quando voi stabiliate per i gestori una cauzione più alta del minimo fissato dal codice di commercio, è più difficile che una Società straniera a questo scopo possa riescire, perchè più difficilmente troverà uomini di legno che si prestino al giuoco indecoroso.

L'onorevole ministro delle finanze avrebbe dovuto ringraziarmi che io, avversario delle convenzioni, concorra a rendere più tollerabili le convenzioni stesse. Lo ritenga l'onorevole ministro: se dalle convenzioni si toglieranno quei pericoli che molti di noi vi scorgono, sarà anche minore il numero delle palle nere che si troveranno nell'urna. Dunque accetti dagli avversari il concorso disinteressato.

Non dico che, se egli accetta questa proposta, io per questo metterò la palla bianca nell'urna; ma certo è che, modificando le convenzioni là dove giovi modificarle per meglio tutelare gli interessi dello Stato, si farà opera savia e patriottica.

Quindi io mantengo la proposta; la respinga pure la Camera; io avrò fatto il mio dovere: e ad ogni modo risulterà dagli Atti del Parlamento che i pericoli che esistono nelle convenzioni furono avvertiti; e se ad essi non si sarà posto riparo, ricada la responsabilità su chi deve ricadere, non sopra di noi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Mi rincresce di non poter consentire al desiderio così gentilmente espresso dall'onorevole Sanguinetti.

Io non potrei accettare la sua proposta. Non posso accettarla per le ragioni che ho esposte, e

che non ripeto per non tediare la Camera. Aggiungo soltanto non risultare a me che la Società straniera, della quale hanno fatto parola l'onorevole Sanguinetti e l'onorevole Seismit-Doda, sia minimamente interessata nella costituzione della Società Mediterranea.

Sanguinetti. Non ho detto interessata.

Presidente. Verremo dunque ai voti.

L'onorevole Sanguinetti ritira il suo primo emendamento sostitutivo al 3° e 4° comma, non è vero?

Sanguinetti. Sì.

Presidente. E ritira anche l'altro?

Sanguinetti. No. Resta il paragrafo relativo alla cauzione dei gestori.

Presidente. Va bene.

L'onorevole Seismit-Doda ha proposto che si tenga sospeso l'ultimo comma dell'articolo quarto; e in questa proposta Governo e Commissione consentono.

Metterò dunque ai voti soltanto la proposta dell'onorevole Sanguinetti, la quale, ove la Camera l'accetti, sarà inserita come aggiunta al paragrafo primo dell'articolo.

Branca. Ho proposto anch'io un emendamento all'alinea primo dell'articolo 4 ed è il seguente: "Oltre i 135 milioni non vi sarà partecipazione di utili per le Società." Se l'onorevole ministro mi darà le spiegazioni che io gli domando, lo ritirerò.

Magliani, ministro delle finanze. Io ho dato spiegazioni chiare, rispondendo all'onorevole Baccarini che ne ha preso atto. Poi faccio notare all'onorevole Branca che la sua aggiunta non andrebbe fatta in ogni modo a questo articolo, ma bensì all'articolo 24 dove si parla del riparto degli utili. Almeno per il momento mi pare che egli possa ritirarlo.

Presidente. Insiste l'onorevole Branca nel mantenere la sua aggiunta?

Branca. Io non ho nessuna difficoltà di differire la questione all'articolo 24. E con l'intelligenza che sarà riservata all'articolo 24 la questione della partecipazione degli utili, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e ritiro l'emendamento.

Presidente. Rimane dunque l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Sanguinetti che la Commissione e il Ministero non accettano. Quest'emendamento è del tenore seguente:

"Riguardo all'entità della cauzione da darsi dagli amministratori, a garanzia della loro ge-

stione sarà conservato il primo alinea dell'articolo 123 del Codice di commercio. »

Lo pongo a partito; chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rimane dunque approvato l'articolo 4° con la riserva di tener sospeso l'ultimo capoverso.

« Art. 5. I membri del Consiglio d'amministrazione e il direttore generale dovranno essere di nazionalità italiana. I membri del Consiglio d'Amministrazione saranno per la prima volta designati nell'atto costitutivo della Società, e ne verrà sottoposta la nomina alla approvazione del Governo.

« Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione concernenti l'esecuzione del contratto, verranno comunicate senza indugio all'Ispettorato governativo sull'esercizio delle strade ferrate, il quale avrà diritto di chiedere i motivi delle deliberazioni stesse. »

L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Quest'articolo 5° sotto modesta apparenza implica una gravissima questione. Bisogna sempre partire dalla considerazione che qui non si tratta di vero e proprio esercizio privato, fatto cioè con capitali sociali, esposti a veri rischi industriali; ma che si tratta invece di un esercizio misto, nel quale quasi tutti i capitali sono garantiti con saggio maggiore della rendita pubblica.

Di più si tratta di fare amministrare da due o tre Società degl'introiti sicuri, che sono già arrivati a 200 milioni circa; perchè nessuno può contestare che lo Stato ceda questa somma di 200 milioni all'anno amministrata a mezzo di terzi. Basta questa sola considerazione per dimostrare come non sia concepibile, dato questo sistema, che un rappresentante, almeno uno, del Governo, non debba assistere alle sedute di coloro che amministrano un capitale che è dello Stato e non dei soci.

Se si trattasse, ripeto, di una Società per azioni, che costruisse ed esercitasse delle linee, anche con una garanzia di prodotto lordo o di prodotto netto, io non domanderei nulla di tutto questo, perchè noi non dovremmo ingerirci di cose altrui. Basterebbe allora mandare dei commissari, come sempre si è fatto, a verificare che non accadesero abusi nelle trascrizioni degli introiti, aggiunte o diminuzioni; ma questo non è il caso. Qui si tratta di prendere dalle mani del Governo 200 milioni e porli nelle mani degli amministratori sociali, chiuder poi le porte, e lasciarli amministrare come meglio vogliono.

Ma, signori, bisogna pur vedere come le spese si fanno, se gli affari procedano regolarmente, come tutta l'azienda si amministri. V'ha già detto l'onorevole ministro delle finanze, che gli utili che la Società dovrà dividere col Governo, al di là del 7,50 per cento, si comporranno oltrechè del 5,79, di tutti quegli altri che la Società stessa potrà realizzare sulla sua parte di percentuale, vale a dire il 62,50 per cento. Ora io dico: non interessa allo Stato il sapere se tutto ciò che è utilizzabile sia iscritto realmente e speso in maniera che si abbia il maggior profitto nella divisione degli utili? Anche da questo lato adunque interessa che l'occhio del contraente-Stato, se non direttamente, vegga almeno indirettamente come si amministrano le cose sue da altri; imperocchè, o signori, non dimenticate che, al di là di quello che interessa allo Stato per la divisione degli utili pel 62,50, c'è tutto intero il 27,50, che spetta allo Stato.

È forse indifferente che l'altro amministri come vuole anche la parte che deve entrare nelle casse dello Stato, senza che questi ne sia minimamente, direi quasi, a giorno? Ma non basta; perchè vi sono da dividere ancora gli utili sulle costruzioni. E le costruzioni si eseguono coi danari dello Stato; le obbligazioni si emettono con garanzia dello Stato; e non dovrà lo Stato nemmeno intervenire dove si amministra il danaro uscito dalle proprie casse? (*Movimenti e commenti*)

Se non vogliono fare un po' di silenzio, pazienza, ma io parlerò lo stesso.

Queste considerazioni hanno tale e tanto valore, che nell'estate scorsa la Commissione aveva aggiunto questo comma: « Un commissario governativo dovrà sempre assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione. Le deliberazioni prese senza l'assistenza del commissario governativo saranno nulle. »

Che cosa ci può essere di più innocente di questa disposizione, e nello stesso tempo di più decoroso, di più cauto per gli interessi dello Stato? Io so una cosa sola, che i contraenti non l'hanno accettata, e che nemmeno il Governo ha accettato questa modificazione; e che disgraziatamente la Commissione ha receduto.

Io era soddisfatto almeno di questa disposizione aggiuntiva, che pure era assai meno di quanto proponeva nel progetto del 18 gennaio, d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio dei ministri. Ora sono naturalmente tratto a proporre dinanzi alla Camera quella stessa aggiunta all'articolo che era stata formulata dalla Giunta.

Presidente. Dunque l'onorevole Baccarini pro-

pone un'aggiunta all'articolo 5, che sarebbe la seguente:

“ Un commissario governativo dovrà sempre assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione. Le deliberazioni prese senza l'assistenza del commissario governativo saranno nulle. ”

Prago la Commissione di dire il suo avviso su questa aggiunta.

Barazzuoli, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Baccarini. È verissimo che, nel seno della Giunta, più di una volta è avvenuto di ritornare sopra le proprie deliberazioni; la quale cosa, piuttosto che argomento di biasimo per essa, è riprova della sua coscienza. In materia così grave può bene accadere di commettere un errore, può bene accadere di dover tornare sopra le cose già deliberate. Infatti, sull'insistenza di alcuni dei nostri onorevoli colleghi, è avvenuto talvolta di fare qualche concessione che era dovuta spesso a quell'insistenza, la quale faceva talvolta ritegno, ai non desiderosi di mutazioni, di rispondere no, no e sempre no; e ciò spiega il perchè di taluni pentimenti e di talune nuove deliberazioni. In questo caso la Commissione quando tornò sopra l'argomento...

Baccarini. Chiedo di parlare.

Barazzuoli, relatore. ... considerò che l'obbligo della presenza del commissario governativo, poteva essere causa di gravissimi inconvenienti dei quali dovesse poi rispondere lo Stato. La mancanza, o volontaria o involontaria del commissario, poteva essere causa che un affare urgente non fosse deliberato e che sparisse quindi la buona occasione di conchiuderlo altrimenti: quindi chi avrebbe dovuto rispondere, se non lo Stato, delle conseguenze dannose del fatto o non fatto del suo commissario?

Fu considerato inoltre dalla Commissione, che abbastanza cautelava gli interessi dello Stato la sua proposta, che fu accettata, di obbligare cioè le Società a comunicare senza indugio le loro deliberazioni all'ispettore governativo.

Questa proposta teneva e tiene abbastanza luogo della presenza del commissario, inquantochè la deliberazione appena fatta dovendo esser comunicata all'ispettore governativo, si può far luogo senza difficoltà, e senza indugio, a prendere per parte del Governo tutte quelle deliberazioni le quali possano occorrere, laddove per avventura il deliberato della Società sia contrario al contratto.

Si considerò anche un'altra cosa; che cioè può bene avvenire qualche dissenso fra Società e Go-

verno, può accadere il caso di litigi. E voi vorreste che il commissario governativo fosse presente quando si discute un argomento di questa fatta? Ma ciò equivarrebbe a togliere la libertà di discussione nel seno del Consiglio di amministrazione delle Società. O sarebbe violata questa libertà, o sarebbero costretti i Consigli d'amministrazione alle discussioni clandestine.

Per queste considerazioni, la Commissione dovè ritenere opportuno limitare gli emendamenti all'articolo 5º all'obbligo imposto alle Società di comunicare senza indugio all'ispettore governativo le deliberazioni prese, le quali concernessero il contratto; anzi la Commissione fece di più. Imperochè stabilì che, occorrendo, dovessero essere anche comunicati i motivi delle deliberazioni stesse.

Essendo in questo modo abbastanza provveduto alla tutela dei diritti del Governo, non si può accettare la proposta dell'onorevole Baccarini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Il Governo non può evidentemente accettare la proposta fatta ora rinascere nella Camera dall'onorevole Baccarini. Egli ritiene che lo Stato sia disarmato e non possa sindacare l'andamento dell'amministrazione delle Società perchè un commissario governativo non assiste necessariamente alle sedute del Consiglio. Allorquando fu fatta per la prima volta al Governo la proposta che ora si presenta alla Camera il Governo la esaminò sotto tutti i lati, e dovette convincersi dalla esperienza già fatta, che era assolutamente inopportuna e non avrebbe condotto al desiderato scopo, ma anzi ad uno scopo diametralmente opposto. Il giorno in cui diventasse necessaria la presenza del rappresentante del Governo nel Consiglio onde rendere valide le adunanze, il Governo avrebbe la responsabilità di tutte le conseguenze che potrebbero derivare da una eventuale assenza del commissario governativo. Oltrechè, se a questo commissario governativo, non date facoltà sufficienti per annullare le deliberazioni, a che ci sta a fare allora nel Consiglio? E se gli date questi poteri, allora è il commissario governativo che regola l'azienda ferroviaria, e non è già il Consiglio d'amministrazione della Società.

Inoltre il commissario governativo è proprio quella persona onniscente, la quale possa improvvisamente giudicare d'ogni cosa, e porsi al posto del ministro? Potrà il Governo disdire l'opera del suo commissario? Potrà disapprovare una delibe-

razione che sia stata presa senza che il commissario abbia aperto bocca; e meno ancora una deliberazione a cui egli pure abbia concorso, col suo voto consultivo?

È dunque sembrato che questa riserva della necessaria presenza del commissario fosse uno strumento pericoloso nelle mani dello Stato, e potesse diventare piuttosto un pretesto o una scusa per le Società a giustificare le eventuali debolezze o esitanze della sua amministrazione, anziché una garanzia per il Governo. Quindi abbiamo creduto più prudente e più conveniente non valercene. Ma in compenso il contratto assicura allo Stato ben maggiori diritti. Non solamente ci siamo riservata la facoltà di farci consegnare i resoconti e le deliberazioni prese dai Consigli di amministrazione, che sono la cosa che importa; ma una gran parte delle deliberazioni stesse, e precisamente quelle che interessano il bilancio dello Stato e dei fondi di riserva, e della cassa per gli aumenti patrimoniali, non possono diventare praticamente esecutive, senza l'approvazione diretta del Governo, e non già del solo commissario.

A che dunque tenere questo commissario nei Consigli d'amministrazione? Quali potrebbero essere le sue funzioni? Forse quelle d'impedire che il Consiglio d'amministrazione amministri a suo modo la propria azienda in quanto riguarda le spese d'esercizio che sono accollate alla Società, e che vanno a suo rischio e pericolo?

L'onorevole Baccarini, al quale sembra ormai inutile dare delle risposte, perchè egli torna sempre da capo a ripetere le stesse obiezioni, e mi pare con lui anche l'onorevole Branca, hanno detto che alla Società è garantito l'interesse del 5,79 per cento sopra il suo capitale. Ora la verità è questa, che alla Società non è garantito nulla; e che non mi meraviglierei punto se nei primi anni i suoi dividendi, o come ora si chiamano degli interessi, fossero così scarsi, da far toccare a tutti con mano che non soltanto non vi è la pretesa garanzia d'interesse, ma che il contratto è ben lungi dall'essere così lauto per le Società come a parecchi è sembrato.

Il 5,79 è il compenso per l'uso del materiale mobile e null'altro che questo; e per di più va soggetto a tutte le eventualità dell'azienda. Basterebbe che il carbone rincarasse un poco, o che la mano d'opera scarseggiasse alquanto, aumentando in proporzione le spese di esercizio, e voi vedreste a che si ridurrebbe questo 5,79 diminuito della tassa di ricchezza mobile della quota di assicurazione del materiale e degli approvvigionamenti!

Dunque non c'è garanzia di nessuna specie e l'azienda dev'essere condotta con molta oculatezza se non si vogliono esporre ad eventuali perdite gli azionisti.

Le Società, con l'ordinamento che vi proponiamo di dare alle ferrovie, hanno tutto l'interesse ad amministrar bene, dappoichè pesa ormai sopra di loro tutta quella responsabilità che in passato ha condotto più volte lo Stato a dover sopportare perdite rilevanti.

Voci. La chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Sanguinetti. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. Parli.

Sanguinetti. Mi pare che la proposta dell'onorevole Baccarini sia abbastanza importante perchè la Camera se ne occupi qualche minuto di più. Io non posso entrare nel merito della questione, ma avrei qualche considerazione da addurre in proposito, non avendomi appagato la risposta dell'onorevole Genala.

Presidente. Riservando la facoltà di parlare all'onorevole Baccarini che l'ha domandata per fatto personale, pongo a partito la chiusura della discussione.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini per fatto personale; lo invito a limitarsi al fatto personale.

Baccarini. Brevissime parole senza uscire dal fatto personale. L'onorevole ministro ha detto che è inutile dare a me delle risposte, perchè tanto io torno a dire sempre le stesse cose.

Mi permetto di osservare al mio amico Genala, che io credo finora di aver detto sempre cose diverse l'una dell'altra: ma che finora, dal banco dei ministri non vengono che delle risposte vane, inquantochè spaziano per tutti i campi, ma non discendono mai sul terreno dei fatti concreti.

Presidente. Verremo dunque ai voti. Come la Camera ha udito, l'onorevole Baccarini propone la seguente aggiunta all'articolo 5°:

“ Un commissario governativo dovrà sempre assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione. Le deliberazioni prese senza l'assistenza del commissario governativo saranno nulle. ”

Pongo a partito questa aggiunta; chi l'approva si alzi.

(Non è approvata.)

Rimane dunque approvato l'articolo 5°.

“ Art. 6. Il presente contratto avrà principio il 1° gennaio 1885 e terminerà il 31 dicembre 1944.

“ La durata di esso verrà divisa in tre periodi di 20 anni ciascuno.

“ Tanto il Governo quanto la Società avranno il diritto di far cessare il contratto alla fine di ciascuno dei due primi periodi, mediante disdetta da intimarsi due anni prima della scadenza dei periodi stessi. ”

Il Governo e la Commissione credono di dover mantenere in questo articolo le parole: dal 1° gennaio 1885?

Genala, ministro dei lavori pubblici. Io credo che sia meglio lasciare l'articolo così come è, perchè la sua mutazione non avrebbe scopo.

Tutti sanno che il 1° gennaio 1885 è passato e quindi anche la modificazione è già stata fatta dalla natura delle cose.

Presidente. Allora non essendovi proposte rimane approvato l'articolo 6°.

“ **CAPO II. Norme e condizioni dell'esercizio - Materiale mobile - Spese - Tariffe - Fondi di riserva e Cassa per gli aumenti patrimoniali - Ripartizione dei prodotti.** — Art. 7. Le strade che compongono la rete Mediterranea, con le loro dipendenze ed il relativo materiale fisso, saranno accettate dalla Società nello stato in cui si troveranno all'atto della presa di possesso.

“ Saranno però a carico dello Stato le opere indicate nell'allegato B, le quali dovranno essere eseguite dalla Società nel primo quadriennio di esercizio coi fondi che verranno forniti dallo Stato. ”

Ora darò lettura dell'allegato B, che fa parte integrante di questo articolo.

Allegato B

RETE MEDITERRANEA

Preventivo delle spese occorrenti pel completamento e miglioramento delle linee.

N.º d'ordine	CATEGORIE DI LAVORI	LINEE				TOTALE per la Rete Mediterranea
		dell'Alta Italia	Romane	Meridionali	Calabresi	
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1	Continuazione e saldo di opere e provviste in conto capitale.	4,880,000	»	800,000	5,500,000	10,680,000
2	Costruzione di nuove case cantoniere, pozzi e cisterne ed ampliamento di quelle esistenti.	227,500	1,816,487	80,000	68,250	2,187,287
3	Chiusura delle linee e delle stazioni	294,500	1,805,022	50,000	192,800	2,341,822
4	Rifacimento in acciaio ed altre migliorie dell'armamento.	2,280,000	3,184,776	1,000,000	»	6,364,776
5	Risanamento e completamento della massiciata	2,087,500	1,283,918	»	120,000	4,441,418
6	Rinforzo delle opere metalliche e sostituzione di nuove a quelle di resistenza o di luce insufficiente, consolidamento del corpo stradale, opere d'arte e gallerie.	850,000	3,255,750	70,000	4,277,900	8,453,050
7	Impianto di nuove stazioni, ampliamento dei fabbricati, magazzini e piazzali delle stazioni esistenti.	9,575,000		850,000	767,700	
8	Aumento di binarii, scambi ed altri congegni fissi nelle stazioni, officine e depositi.	7,480,000	4,847,869	100,000	251,000	23,371,069
9	Impianto di nuovi depositi-locomotive e prese d'acqua, ampliamento dei depositi già esistenti.	1,305,000	400,000	100,000	80,000	1,885,000
10	Nuove officine pel materiale fisso e mobile ed ampliamento di quelle esistenti, compreso l'aumento del macchinario e degli utensili	4,970,000	300,000	»	»	5,270,000
	<i>Da riportarsi . . .</i>	34,899,500	16,793,817	2,000,000	11,251,550	64,944,867

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1885

N.º d'ordine	CATEGORIE DI LAVORI	LINEE				TOTALE per la Rete Mediterranea
		dell'Alta Italia	Romane	Meridionali	Calabresi	
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	<i>Riporto . .</i>	84,899,500	16,793,817	2,000,000	11,251,550	64,944,867
11	Aggiunta del secondo o terzo bi- nario su alcune linee o tratti di linea	15,842,000	2,000,000	>	>	17,842,000
12	Aggiunta di fili telegrafici ed ac- quisti di nuovi apparecchi	1,100,000	206,688	>	>	1,306,688
	<i>TOTALI . .</i>	51,841,500	19,000,000	2,000,000	16,251,550	84,093,050

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Su questo articolo è prima iscritto a parlare l'onorevole Ruspoli.

È presente l'onorevole Ruspoli?

(Non è presente.)

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

Frola. Mi sono iscritto a parlare su questo articolo, per proporre una semplice aggiunta che credo sarà accettata dalla Commissione e dal Ministero.

Questo articolo contempla le opere che sono a carico dello Stato, e che dovranno essere eseguite dalla Società nel primo quadriennio di esercizio coi fondi che le verranno forniti dallo Stato.

Nell'allegato *B* poi sono indicate alcune opere nelle diverse linee che compongono la rete ferroviaria. Ora a me sembra che questo allegato non sia sufficientemente chiaro, e che occorra una maggiore specificazione delle opere che devono in questo quadriennio essere compiute.

In ogni caso a me pare che si debba dare la precedenza a quelle opere la cui utilità e la cui necessità vennero già stabilite con precedenti leggi.

E credo ciò necessario, per allontanare ogni dubbio che queste opere non debbano essere subito, o almeno quando più presto è possibile compiute.

Mi spiegherò più chiaramente con un esempio.

Nelle ferrovie dell'Alta Italia, e più specialmente nella linea Torino-Milano, è contemplato, con legge speciale, il caso in cui il tronco Torino-Novara, raggiunga nel prodotto una determinata somma. In questo caso è fatto obbligo di aumentare sulla linea un binario.

Ora avviene che, da molti anni, tale prodotto non solamente è raggiunto, ma è di gran lunga superato; ma questo doppio binario non venne però mai costruito, per quanti reclami si siano fatti, per quante istanze siano state proposte al Governo, sia dai comuni interessati che dalla provincia di Torino.

Io so benissimo che già vennero avviati, e credo anche compiuti, gli studi affinché questo binario sia costruito e sia eseguita la legge precedentemente votata. Ma se tali opere sono già da leggi speciali riconosciute necessarie, io credo che debba esservi una sanzione legislativa la quale dichiari, che prima delle opere contemplate in questo allegato *B*, debbono essere eseguite quelle altre che vennero già contemplate da leggi speciali, e la cui necessità sussiste tuttora, al fine di non andare appunto incontro al danno di far supporre che opere già stabilite per legge, ora non siano più necessarie.

È per questo che io ho presentato un'aggiunta

all'articolo 7, aggiunta che io spero di vedere accolta dalla Commissione e dal Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Io sono a disposizione dell'onorevole presidente; ma vedo che mancano soltanto pochi minuti alle 7, e io devo parlare almeno per tre quarti d'ora.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Io dovrei fare la medesima osservazione, onorevole presidente; a quest'ora parmi giusto rimandare la discussione.

Presidente. L'onorevole Frola ha presentato questa aggiunta all'articolo 7: « Nella esecuzione di tali opere (cioè delle opere contemplate dall'allegato *B*) sarà data la precedenza a quelle previste da antecedenti leggi e tuttora riconosciute necessarie. »

La Commissione accetta questa proposta?

Curioni, relatore. Nella relazione, dove si parla dell'assetto delle linee, è indicato il caso di quelle il cui prodotto lordo eccede un determinato limite; per queste si dice che sono necessari i doppi binari; e tra siffatte linee si trova appunto quella che da Torino tende a Milano.

Or bene, ho già detto nella discussione generale che non era il caso, nell'allegato *B*, di specificare tutte quante le opere che con la somma in esso stanziata si potevano eseguire; giacchè avrebbe potuto darsi che, specificandole tutte, all'atto pratico non vi fosse l'occorrente per tutte eseguirle, con pericolo di esporre il Governo a spendere per conto dello Stato più dell'occorrente.

Però la Commissione si è fatto un dovere di chiedere al Governo la indicazione di tutte le opere che si dovevano eseguire nel primo quadriennio, come pure di alcune altre che sarebbero venute successivamente; il Ministero ha dato una tabella da cui risulta che fra queste opere si trova appunto (a pagina 19 dei documenti allegati alla relazione) la linea Torino-Milano.

E nella sesta linea di quel casellario si trova, pei doppi binari di questa linea, la somma di 5 milioni.

Dopo ciò io credo che, senza mettere nell'articolo del contratto l'aggiunta dell'onorevole Frola, egli può accontentarsi e ritenere che il doppio binario per la ferrovia Torino-Milano sarà uno dei primi lavori da eseguirsi.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Non ho

che a confermare le dichiarazioni fatte or ora dall'onorevole relatore.

È necessario di fare quanto prima è possibile il doppio binario su questa strada; e gli studi sono già molto inoltrati. Quindi io credo che l'onorevole Frola potrà prendere atto delle dichiarazioni del Governo senza insistere nell'aggiunta che egli ha proposto all'articolo 7.

Frola. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Frola ha facoltà di parlare.

Frola. Di fronte alle spiegazioni datemi dall'egregio relatore e dall'onorevole ministro, che cioè, anche senza l'aggiunta che proponevo, sarà al più presto eseguita, coi fondi appositamente stanziati nella tabella, l'opera di cui ho parlato, prendo atto delle loro dichiarazioni e ritiro la mia proposta.

Presidente. Il seguito della discussione su questo articolo sarà dunque differito a domani.

Dichiarazione del deputato Curzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curzio.

Curzio. Avendo dovuto assentarmi per qualche momento dall'Aula per un impegno, dichiaro che se fossi stato presente quando si votò l'ordine del giorno puro e semplice, avrei votato contro.

Presidente. Si farà menzione di questa sua dichiarazione nel processo verbale della seduta di oggi.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. Sono stati presentati alcuni disegni di legge già votati dalla Camera, e che tornano modificati dal Senato.

Ora io proporrei che questi disegni di legge, che sono piuttosto urgenti, e che non daranno luogo, credo, a lunga discussione, venissero discussi in una seduta mattutina.

I disegni di legge, di cui parlo, sarebbero i seguenti: Istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della regia marina; Modificazioni delle leggi sulle pensioni militari del regio esercito; Modificazioni delle leggi sulle pensioni dei militari della regia marina.

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro della marina propone, che pei disegni di legge: Istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della regia marina; Modifica-

zioni delle leggi sulle pensioni militari del regio esercito; Modificazioni delle leggi sulle pensioni dei militari della regia marina, piaccia alla Camera di deliberare che siano discussi in una seduta straordinaria di mattina.

(*Il deputato Ercole pronuncia qualche parola a bassa voce.*)

Onorevole Ercole, se desidera di fare qualche proposta, le dò facoltà di parlare.

Ercole. Era veramente mio desiderio di fare una proposta, ma mi trattenne dal farla la paura d'intralcio i lavori della Camera.

Ma se la Camera vuole acconsentire, spero che il Ministero non avrà difficoltà di volere aggiungere alla sua proposta, anche il disegno di legge per la riforma della legge sulla leva marittima. (*Oh! oh! — Rumori*)

Presidente. Onorevole Ercole, Ella comprende bene che se si entra in quest'ordine di idee, bisognerà far ragione a molte altre domande; v'ha, per esempio, l'onorevole Frola, il quale insiste per il disegno di legge relativo all'aumento dei consiglieri della Corte d'appello di Torino; e vi sono poi altre proposte consimili.

Ora, se la Camera intende tenere sedute mattutine per esaurire il suo ordine del giorno, conviene determinare le norme con cui si dovrà procedere.

Ercole. Sta bene quanto dice l'onorevole presidente; ma allora non doveva invitarmi a parlare. (*ilarità*)

Presidente. Onorevole ministro della marina, domani sono convocati gli Uffici; la seduta straordinaria che Ella propone potrebbe essere stabilita per mercoledì.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Mi perdoni la Camera, ma io debbo fare un'osservazione. Proposte di questo genere, secondo me, sarebbe bene che non si facessero mai all'ultimo momento, e quando quasi tutti i deputati sono andati via; poichè altrimenti sembra, non è così, ma sembra che si facciano per sorpresa. (*Rumori*)

Non facciano rumori, onorevoli colleghi, poichè sanno bene che i rumori per me significano che mi ascoltano, e quindi li ringrazio.

Io dichiaro che non mi sembra molto corretto questo modo di procedere; cioè che quando siamo per andar via, venga un deputato o un ministro a fare proposte di questa natura. Proposte simili, che pure sono importanti, si debbono fare in altro momento.

Io non intendo d'oppormi alla proposta dell'o-

norevole ministro; ma vorrei richiamare l'attenzione della Camera sull'osservanza di certe leggi fondamentali, poichè altrimenti il sistema rappresentativo non procede regolarmente.

Presidente. Onorevole Lazzaro, queste proposte si fanno in fine di seduta, perchè è questo il momento in cui la Camera delibera il suo ordine del giorno della successiva tornata.

Brin, ministro della marina. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Brin, ministro della marina. Io non posso che confermare le dichiarazioni dell'onorevole presidente.

Io aveva già esternato il proposito di fare questa proposta; ma appunto l'egregio nostro presidente mi ha detto che sarebbe stato meglio farla in fine di seduta.

Presidente. Perchè è appunto in fine di seduta che la Camera regola il suo ordine del giorno.

Brin, ministro della marina. Io quindi non trovo di che si possa darmi colpa.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio desidera forse di parlare?

Depretis, presidente del Consiglio. Io prego la Camera di voler iscrivere all'ordine del giorno per le sedute mattutine, quando saranno stabilite (e vi si doveva pur venire e la Camera sa che della loro necessità io ho già da tempo parlato), di voler, dico, iscrivere all'ordine del giorno, dopo i disegni di legge indicati dall'onorevole mio collega, il ministro della marina, un piccolo progettino, una leggina, che ora è segnata all'ordine del giorno col n° 34: "Maggiore spesa sul bilancio del Ministero dell'interno per il riordinamento dei quadri degli impiegati della pubblica sicurezza." È quasi una legge d'ordine, che varrà a togliere molti inconvenienti nel personale della pubblica sicurezza e che, io credo, non darà luogo a discussioni. Perciò, ripeto, pregherei la Camera di volerla iscrivere all'ordine del giorno delle sedute mattutine che saranno stabilite: spero che essa vorrà consentire alla mia domanda.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega la Camera di volere iscrivere nell'ordine del giorno delle sedute mattutine, dopo i disegni di legge enumerati dall'onorevole ministro della marina, il disegno di legge segnato attualmente al n. 34 dell'ordine del giorno: "Riordinamento degli impiegati della pubblica sicurezza." Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(È approvato.)

Presidente. Non ci sono, mi pare, altre proposte. Onorevole Ercole, insiste Ella nella sua?

Voci. No! no! (*Rumori*)

Ercole. Io vorrei anche udire l'avviso dell'onorevole ministro della marina. Debbo dire che fui sempre meravigliato nel vedere come questa legge non sia stata mai discussa. Noi abbiamo, oltre ai cittadini e soldati di terra, anche i cittadini ed i soldati di mare; e la legge a cui io mi riferisco, non ha bisogno che della semplice lettura, essendo uguale a quella che abbiamo già in vigore per la leva dei soldati di terra.

Presidente. Ma fa o non fa proposta, onorevole Ercole?

Ercole. Io vorrei pregare il ministro della marina, che è il maggiormente interessato, di associarsi al mio desiderio.

Brin, ministro della marina. Ma io mi assocerei volentieri!

Presidente. Se Ella, onorevole Ercole, fa una proposta, come ne ha il diritto, io la sottoporro alla Camera.

Brin, ministro della marina. Io ricordo coll'onorevole Ercole che la legge in parola è urgente, perchè varrà a togliere le differenze che ci sono nel modo di reclutamento del personale di marina e quello dell'esercito. Da molto tempo questa legge è davanti alla Camera, e credo che non darà luogo a discussione, poichè si tratta solamente di parificare i modi di reclutamento. Io quindi non faccio opposizione; anzi desidererei che la Camera iscrivesse nell'ordine del giorno questo disegno di legge.

Presidente. Dunque, onorevole Ercole, Ella propone che il disegno di legge iscritto attualmente col numero 7 sia posto nell'ordine del giorno delle sedute mattutine dopo il numero 35.

L'onorevole Frola è presente?

Frola. Sì, sono qua.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Frola. Io pregherei la Camera di iscrivere nell'ordine del giorno delle sedute mattutine anche il disegno di legge per facoltà al Governo di applicare quattro consiglieri alla Corte di appello di Torino. È un disegno di legge che non dà luogo a discussione, e che è urgente.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, s'intendono approvate le proposte dell'onorevole Ercole e dell'onorevole Frola.

(Sono approvate.)

Dunque mercoledì si terrà una seduta straordinaria mattutina col seguente ordine del giorno:

1° Istituzione del servizio ausiliario per gli Ufficiali della R. Marina.

2° Modificazioni delle leggi sulle pensioni militari del regio esercito.

3° Modificazioni delle leggi sulle pensioni dei militari della regia marina.

4° Maggiore spesa sul bilancio del Ministero dell'Interno per il riordinamento dei quadri degli impiegati della pubblica sicurezza.

5° Riforma della legge sulla leva marittima.

6° Facoltà al Governo di applicare temporaneamente alcuni Consiglieri alla Corte di appello di Torino.

7° Disposizioni sul divorzio.

8° Convenzione di amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia ed il Madagascar.

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Sono in dovere di rispondere circa all'interpellanza, od interrogazione, che mi fu indirizzata dall'onorevole Pelloux relativamente ad alcune disposizioni date dal Governo sul trasporto degli stracci. Io pregherei l'onorevole Pelloux di consentire che questa sua interpellanza, od interrogazione, sia svolta in una seduta mattutina, non però di questa settimana.

Presidente. Onorevole Pelloux, l'onorevole presidente del Consiglio propone che la sua interrogazione sia svolta nelle sedute mattutine in seguito delle tante interrogazioni che sono già iscritte nell'ordine del giorno.

Depretis, presidente del Consiglio. Io sarei disposto a darle la precedenza, perchè ha un carattere di urgenza.

Presidente. Ma la Camera non ha ancora deciso di tenere sedute mattutine la settimana ventura. Vuole rispondere mercoledì?

Depretis, presidente del Consiglio. A questa interpellanza non potrei rispondere dopo dimani, perchè mi mancano alcuni elementi indispensabili.

Presidente. Allora bisogna riservarsi a vedere se la Camera delibererà, come è probabile, di tenere altre sedute mattutine nella settimana. Ed è probabile che così deliberi, perchè dovrassi discutere della politica coloniale e della questione agricola.

Depretis, presidente del Consiglio. Dichiarò che farò io stesso la proposta che si tenga una seduta mattutina per lo svolgimento di quest'interrogazione.

Compans. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli, onorevole Compans.

Compans. Da oltre un mese ho presentato all'onorevole ministro dei lavori pubblici una do-

manda d'interrogazione sui lavori della ferrovia Ivrea-Aosta. Dacchè ho udito tanto a parlare per stabilire una seduta al fine di svolgere le interrogazioni e le interpellanze, vorrei sapere io pure quando il ministro sarebbe disposto a rispondere alla mia.

Presidente. L'onorevole ministro avrebbe di già risposto, se l'onorevole Compans fosse stato presente.

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'interrogazione dell'onorevole Compans è stata, se non erro, rimandata colle altre in coda alla lunga lista delle interrogazioni e delle interpellanze state presentate. È da molto tempo, parmi, che egli ha presentata la sua.

Presidente. Onorevole Compans, Ella ha presentata la sua interrogazione e fu annunciata; poi Ella partì, e in questo momento non saprei precisamente dirle quale sia stata, circa alla sua domanda d'interrogazione, la deliberazione presa dalla Camera.

Compans. Sono partito perchè si è chiusa la Camera.

Presidente. Siccome vi sono già molte interrogazioni, la sua avrà la stessa sorte; sarà svolta cioè a suo turno unitamente alle altre interrogazioni che verranno dopo la discussione della questione agricola.

Compans. Mi accontento di ciò; ma desidererei che non fosse scritta in coda a tutte le altre, ma che avesse il posto che le spetta cronologicamente.

Presidente. Se Ella fosse stata presente, avrebbe potuto fare la sua domanda a questo proposito. Ma durando la sua assenza, alcuni colleghi si sono valse del diritto di fare iscrivere le loro interrogazioni; quindi la sua non può venire che dopo le altre.

Si dichiara chiusa la votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede all'estrazione degli onorevoli deputati che dovranno fare lo spoglio delle votazioni.

(Segue il sorteggio.)

Per la votazione sulla Commissione di vigilanza sulla cassa dei depositi e prestiti, invito a fare lo spoglio gli onorevoli: Di Baucina, Giordano Giuseppe, Basini, Sprovieri, Ravenna.

Per la votazione sulla nomina dei commissari di vigilanza del Fondo per il culto, invito a fare lo spoglio gli onorevoli: Sanguinetti, Massabò, Maurigi, Chinaglia, Marazio.

Per la votazione sulla nomina dei commissari di vigilanza del Fondo per il culto, invito a fare lo spoglio gli onorevoli Vacchelli, Giovagnoli, Spagnoletti, Di Belgioioso, Della Rocca.

Si annunzia una domanda d'interrogazione.

Presidente. L'onorevole Di San Donato ha presentato la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda di interrogare il ministro dell'interno sulle condizioni sanitarie d'Italia. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler dire se e quando intenda di rispondere.

Depretis, presidente del Consiglio. Potrei rispondere anche subito.

Presidente. È presente l'onorevole Di San Donato?

(Non è presente.)

Allora domani, in principio di seduta, l'onorevole presidente del Consiglio dichiarerà se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

La seduta è tolta alle ore 7,10 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Votazione di ballottaggio, qualora occorra, per la nomina dei Commissari di vigilanza sopra le amministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti; del Fondo per il culto; dell'Asse ecclesiastico di Roma.

2° Verificazione di poteri (Elezione contestata del 2° collegio di Brescia).

3° Continuazione della discussione sul disegno di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula e costruzione delle strade ferrate complementari. (206-241)

4° Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito, e sui servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra. (181)

5° Provvedimenti relativi alla marina mercantile. (149) (*Urgenza*)

6° Responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi di infortunio degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

7° Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187) (*Urgenza*)

8° Disposizioni intese a promuovere i rimborsamenti. (35) (*Urgenza*)

9° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

10° Modificazioni ed aggiunte al titolo VI, allegato F, della legge sulle opere pubbliche. (31) (*Urgenza*)

11° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

12° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

13° Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22) (*Urgenza*)

14° Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194) (*Urgenza*)

15° Ampliamento del servizio ippico. (208) (*Urgenza*)

16° Disposizioni intorno alla minuta vendita delle bevande nei comuni chiusi. (79) (*Urgenza*)

17° Provvedimenti relativi alla Cassa Militare. (23)

18° Circostrizione giudiziaria ed amministrativa dei due mandamenti di Pistoia (118)

19° Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea. (213)

20° Aggregazione del comune di Penango al mandamento di Moncalvo. (212)

21° Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

22° Impianto graduale del servizio telegrafico. (190)

23° Aggregazione del mandamento di Monticelli al circondario di Piacenza. (214)

24° Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

25° Aggregazione del comune di Anguillara al mandamento di Bracciano. (184)

26° Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

27° Istituzione della riserva navale. (198)

28° Riordinamento della imposta fondiaria. (54)

29° Disposizioni sul divorzio. (87)

30° Convenzione di amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia e il Madagascar. (227)

31° Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali. (263) (*Urgenza*)

32° Aggregazione al mandamento di Cori dei Comuni di Norma e Roccamassima. (276)

33°-34° Convalidazione di Decreti reali di prelevamento dal fondo per le spese impreviste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884. (172-219)

35° Maggiori spese nel bilancio definitivo del 1883. (186)

36° Abolizione dell'*erbatico* e *pascolo* nelle provincie di Treviso e di Venezia e del diritto di *pascolo* e *boscheggio* nella provincia di Torino. (271)

37° Aggregazione al Comune di Bastida Pancarana della frazione Minutole del Gerone, mandamento di Casatisma, circondario di Voghera. (238)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.